SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 febbraio 2008, n. **30.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 2008, N. 24

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1*-bis. Il termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «in una delle due Camere con almeno due componenti di essa» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel Parlamento con almeno due componenti».

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «del presente decreto» *sono inserite le seguenti:* «, pari a 3.932.881,10 euro per l'anno 2008,».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3431):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'interno (AMATO) il 16 febbraio 2008.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 febbraio 2008, con pareri delle commissioni legislazione, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 febbraio 2008.

Esaminato in aula il 19 febbraio ed approvato il 20 febbraio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 2009):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 febbraio 2008, con parere delle commissioni I, II, III, IV, V, VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali) per i presupposti di costituzionalità il 26 febbraio 2008.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 febbraio 2008.

Esaminato in aula ed approvato il 26 febbraio 2008.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2008.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47.

08G00054

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 febbraio 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3657).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Considerato che occorre procedere alla ricognizione dei debiti e dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2007 dalla struttura del commissario delegato ed assicurare nel contempo la gestione della struttura commissariale e dei rapporti giuridici ad essa imputati;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 in data 30 gennaio 2008, con cui il prefetto dott. Goffredo Sottile è stato nominato commissario delegato per la liquidazione della gestione commissariale e per la gestione e conseguente liquidazione dei rapporti giuridici in corso fino alla cessazione dello stato d'emergenza;

Considerata la particolare urgenza di assumere iniziative volte al completamento dell'impianto di termodistruzione nel comune di Acerra, per il completamento del sistema dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Napoli, indispensabile al superamento della situazione emergenziale in atto;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il 12 febbraio 2008 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale a cui ha partecipato, tra l'altro, il commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008;

Vista la nota del commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3653/2008 pervenuta in data 14 febbraio 2008;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'espletamento delle iniziative previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 del 30 gennaio 2008 il commissario delegato ivi richiamato è autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore che opera sulla base di indicazioni impartite dallo stesso commissario con ordinanza commissariale che ne definirà anche il compenso ed al quale è riconosciuto, previo concerto del commissario, il potere di firma in caso di assenza del commissario medesimo.

2. Al commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, è riconosciuto un compenso pari al trattamento economico mensile in godimento al netto dei contributi previdenziali previsti per legge, con oneri posti a carico della contabilità speciale intestata al medesimo, oltre al rimborso delle documentate spese di viaggio dalla sede di residenza alla sede di servizio, nonché le spese di vitto e alloggio nella sede di servizio ed eventuali spese di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

3. Ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008 le parole «11 gennaio 2008» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2007».

4. Tenuto conto della complessità delle attività da porre in essere ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008 il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di un consulente di elevata e comprovata professionalità ed in possesso di specifiche competenze economiche-finanziarie, a cui è corrisposto un compenso in misura pari al 50% del trattamento spettante al commissario delegato oltre l'eventuale trattamento di missione. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3343 del 12 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «cinque consulenti» sono sostituite dalle seguenti: «tre consulenti».

5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può destinare alla struttura emergenziale personale comandato in servizio presso i propri uffici senza mutare la natura del comando e il titolo giuridico abilitante.

6. Per le esigenze connesse all'emergenza rifiuti nella regione Campania il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre l'invio in missione, con oneri a proprio carico, di una unità di personale appartenente alla carriera prefettizia, già in posizione di fuori ruolo e titolare di incarico dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Ai fini della riscossione dei crediti vantati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania nei confronti dei comuni della stessa regione per i costi di smaltimento dei rifiuti, il Ministero dell'interno, sulla base degli importi comunicati dal commissario delegato, provvede a trattenere quota parte delle somme da attribuire ai predetti comuni a titolo di trasferimenti erariali.

2. Il Ministero dell'interno provvede al versamento delle somme di cui al comma 1 direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008.

3. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3584 del 20 aprile 2007 è abrogata.

Art. 3.

1. Per accelerare il rientro in un contesto di ordinarietà della situazione d'emergenza inerente allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per contenere le spese del personale comunque impiegato per le predette finalità, sono soppressi il comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3605 del 9 agosto 2007 e l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 30 giugno 2006.

2. Il commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3653 del 30 gennaio 2008, provvede al completamento degli adempimenti di natura amministrativa e contabile relativi ai contenziosi ancora in corso, già posti in capo al prefetto di Napoli ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3361 del 2004.

3. Entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il prefetto di Napoli provvede al passaggio delle consegne trasmettendo tutta la pertinente documentazione al commissario delegato di cui al comma 2, provvedendo altresì al trasferimento delle residue disponibilità finanziarie nella contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3653 del 2008, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contabilità speciale.

Art. 4.

1. Per accelerare le iniziative finalizzate al superamento dello stato d'emergenza, in particolare, per consentire la messa in esercizio in tempi rapidi dell'impianto di termodistruzione sito nel comune di Acerra, è autorizzato il trattamento e lo smaltimento di rifiuti contraddistinti dai codici CER 191212, 190501 e 190503 presso detto impianto, assicurando comunque il rispetto dei livelli delle emissioni inquinanti già fissati nel provvedimento di autorizzazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A01457

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 gennaio 2008.

Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell'ippica nazionale e del nuovo concorso pronostici su base ippica.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto l'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni sull'esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, con il quale è stato adottato il regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale è facoltà del Ministero delle finanze, in applicazione di apposita direttiva del Ministro delle finanze, autorizzare i concessionari, ovvero i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio od operatori di telecomunicazione che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale;

Vista la direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2002, che ha affidato al direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'autorizzazione alla raccolta telefonica e telematica delle giocate relative ai concorsi pronostici e alle scommesse;

Visto l'art. 1, commi 290 e 291 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza, nonché la possibilità di scelta dell'organizzazione alla quale affidarne la diffusione e la gestione;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies*, comma 11, del decreto-legge del 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge del 2 dicembre 2005, n. 248, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'adozione dei provvedimenti necessari per la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto il comma 4-*ter* del predetto art. 4, della predetta legge n. 401 del 1989 come modificato dall'art. 1, comma 539 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che stabilisce che gli operatori di gioco effettuano la raccolta per il via telefonica e telematica solo se previamente autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone la definizione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle modalità di rimozione dei casi di offerta a distanza di giochi o scommesse in assenza di autorizzazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 2 gennaio 2007, recante disposizioni per la rimozione dei casi di offerta a distanza di giochi o scommesse in assenza di autorizzazione;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Visto l'art. 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nel sostituire l'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

Visto l'art. 38, comma 4, del predetto decreto-legge n. 223 del 2006, che ha disposto la definizione, con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 agosto 2007, concernente la gestione dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento recante norme per l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ovvero ad eventi non sportivi;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 agosto 2007, concernente la gestione dei flussi finanziari relativi alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Capo Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali, 15 dicembre 2005, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che istituisce una nuova scommessa ippica a totalizzatore, strutturata in più formule di scommessa e disciplinata da appositi provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 26 ottobre 2005, che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, delle nuove scommesse ippiche a totalizzatore, denominate «Vincente nazionale» ed «Accoppiata nazionale»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i requisiti tecnici della formula, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, denominata «Nuova Tris nazionale»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 20 dicembre 2005, che ha approvato i requisiti tecnici delle formule, delle nuove scommesse ippiche a totalizzatore, denominate «Quartè nazionale» e «Quintè nazionale»;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 18 giugno 2007, concernente le modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione stessa, le modalità ed i tempi di versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, nonché gli adempimenti contabili del concessionario, derivanti dalla gestione della nuova scommessa ippica a totalizzatore;

Visto l'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto l'istituzione, con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di un nuovo concorso pronostici su base ippica;

Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, a seguito dello svolgimento delle procedure di selezione, sono state stipulate le convenzioni di concessione per l'esercizio dei giochi pubblici, con assegnazione dei diritti per la raccolta del gioco a distanza;

Considerato che occorre consentire ai concessionari dei giochi pubblici l'esercizio del diritto per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, attraverso la definizione delle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, e dell'ippica nazionale;

Considerato, altresì, che è imminente l'istituzione, con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del nuovo concorso pronostici, di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la cui raccolta a distanza è opportuno sia regolata da misure omogenee a quelle adottate per i concorsi pronostici su base sportiva, per le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e per l'ippica nazionale;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) AAMS, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) codice univoco, il codice assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema centralizzato previsto dal regolamento del gioco, che identifica univocamente la giocata;

c) concessionari dei giochi pubblici, i concessionari di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

d) concorsi pronostici sportivi, i concorsi pronostici di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) concorso pronostici ippico, il nuovo concorso pronostici, di cui all'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) ippica nazionale, le formule di scommessa su base ippica a totalizzatore denominate vincente, accoppiata, tris, quartè e quintè, introdotte ai sensi dell'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e regolate dai relativi decreti di disciplina tecnica;

g) scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) sistema centralizzato, il sistema informatico centrale, organizzato da AAMS, interconnesso con il sistema del concessionario, per il controllo del gioco e la convalida delle giocate e delle vincite;

i) sistema del concessionario, la piattaforma tecnologica multicanale del concessionario, interconnessa con il sistema centralizzato e con il sistema del giocatore, per la raccolta a distanza del gioco;

j) titolare di sistema, il concessionario autorizzato alla raccolta a distanza, ai sensi del decreto direttoriale 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone del sistema per la gestione dei conti di gioco ed ha stipulato i contratti di conto di gioco con i giocatori;

k) vincite e/o rimborsi di fascia bassa, vincite e rimborsi il cui importo complessivo non è superiore all'ammontare massimo per il quale le disposizioni che disciplinano i flussi finanziari e gli adempimenti contabili riguardanti ciascuno dei giochi oggetto del presente decreto prevedono, con riferimento alle giocate raccolte presso i punti di vendita, il pagamento direttamente presso i punti di vendita stessi e la conseguente deduzione dall'incasso della raccolta, ai fini della determinazione del saldo periodico da versare ad AAMS;

l) vincite e/o rimborsi di fascia alta, vincite e rimborsi il cui importo complessivo è superiore a quello massimo della vincita e/o rimborso di fascia bassa;

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le misure per la regolamentazione della raccolta a distanza, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni si applicano, fatto salvo quanto diversamente previsto agli articoli 4 e 5, anche:

a) ai concorsi pronostici sportivi;

b) alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

c) all'ippica nazionale;

d) al concorso pronostici ippico.

Art. 3.

Soggetti ammessi

1. Hanno facoltà di esercitare la raccolta a distanza dei giochi di cui all'art. 2, con le modalità disciplinate dal presente decreto, i concessionari dei giochi pubblici titolari del diritto all'attivazione della rete di gioco sportivo a distanza o del diritto all'attivazione della rete di gioco ippico a distanza, previa verifica tecnico funzionale da parte di AAMS per il gioco a distanza.

Art. 4.

Svolgimento del gioco

1. La partecipazione a distanza ai giochi di cui all'art. 2 è subordinata:

a) alla titolarità da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco che prevede espressamente le modalità di pagamento delle vincite e dei rimborsi indicate all'art. 5;

b) all'ottenimento, da parte del concessionario, ovvero del titolare di sistema terzo, dell'esplicito consenso del giocatore all'abilitazione del proprio conto di gioco allo svolgimento dei giochi di cui all'art. 2.

2. Il giocatore si identifica sul sistema del concessionario, ovvero del titolare di sistema terzo, e quindi sceglie il gioco al quale intende partecipare.

3. Il giocatore, connesso con il sistema del concessionario, richiede la giocata selezionandola sull'interfaccia di gioco, ovvero comunicandola al call center del concessionario stesso. La richiesta della giocata è irrevocabile.

4. Il concessionario, nel caso sussistano le condizioni, autorizza la giocata e ne dà comunicazione al sistema centralizzato. L'autorizzazione della giocata è irrevocabile. Qualora il concessionario neghi l'autorizzazione ne dà comunicazione al giocatore, indicandone i motivi.

5. Il sistema centralizzato, nel caso sussistano le condizioni, convalida la giocata, attribuendole il codice univoco e dandone comunicazione al concessionario, che provvede:

a) alla immediata contabilizzazione sul conto di gioco, mediante la registrazione del codice univoco e degli elementi identificativi della giocata, nonché all'addebito del relativo importo, anche per il tramite del titolare di sistema terzo;

b) alla immediata comunicazione al giocatore.

6. La giocata convalidata non può essere annullata.

7. È vietata la prenotazione della giocata.

8. La registrazione della giocata e del relativo esito sul sistema centralizzato sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco.

9. Il concessionario è tenuto a consentire al giocatore, tramite accesso al conto di gioco, la stampa, a titolo di promemoria, dei dati della giocata, incluso il codice identificativo ad essa assegnato dal sistema centralizzato, il tipo ed il numero di concessione del concessionario autorizzato e del titolare di sistema, se diverso, ed il nome e cognome, il codice fiscale ed il codice identificativo del conto di gioco del giocatore, nonché la dicitura: «La presente stampa è un promemoria, non è una ricevuta di gioco valida per la riscossione della vincita. Essa riporta obbligatoriamente i dati anagrafici del giocatore titolare della giocata.».

10. Con apposito provvedimento di AAMS saranno stabilite, entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità di effettuazione delle giocate a caratura con partecipazione a distanza.

Art. 5.

Pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Relativamente alle vincite e/o rimborsi di fascia bassa, il concessionario, a seguito della comunicazione ufficiale dell'esito del gioco:

a) provvede al corretto e immediato pagamento, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, direttamente o per il tramite del titolare di sistema terzo;

b) comunica immediatamente al sistema centralizzato l'avvenuto pagamento della vincita.

2. Relativamente alle vincite e/o rimborsi di fascia alta, il concessionario, a seguito della comunicazione ufficiale dell'esito del gioco:

a) provvede alla immediata comunicazione al giocatore dell'esito stesso, dando evidenza della procedura di pagamento adottata;

b) comunica immediatamente al sistema centralizzato la richiesta di accredito della vincita e/o rimborso, assumendo l'impegno al corretto e puntuale pagamento della medesima, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, direttamente o per il tramite del titolare di sistema terzo, entro e non oltre il terzo giorno successivo alla data dell'accredito da parte di AAMS sull'apposito conto corrente bancario del concessionario stesso; il concessionario può adottare termini di pagamento delle vincite e/o rimborsi di fascia alta più favorevoli ai giocatori, dandone preventivamente informazione impegnativa sul proprio sito.

3. Il concessionario, nonché l'eventuale titolare di sistema terzo, danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento adottate.

Art. 6.

Flussi finanziari ed adempimenti contabili

1. Sono adottate le modalità di gestione dei flussi finanziari e gli adempimenti contabili previsti dalle vigenti disposizioni, con riferimento ai medesimi giochi raccolti presso i punti di vendita.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 18 gennaio 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 184

08A01437

DECRETO 21 febbraio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, quattordicesima e quindicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 19.393 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 giugno, 21 luglio e 23 ottobre 2006, 23 gennaio, 23 maggio, 23 luglio e 23 ottobre 2007, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 settembre 2017, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto del 21 luglio 2006, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 21 luglio 2006.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 21 luglio 2006, entro le ore 11 del giorno 27 febbraio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 21 luglio 2006.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quattordicesima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 21 luglio 2006, in quanto applicabili,

e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 febbraio 2008, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 167 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 febbraio 2008.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 21 luglio 2006, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01509

DECRETO 21 febbraio 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 febbraio 2008 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 19.393 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2007 e 23 gennaio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 20 dicembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 20 dicembre 2007.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 20 dicembre 2007, entro le ore 11 del giorno 26 febbraio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 20 dicembre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2007, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 febbraio 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 febbraio 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 febbraio 2008.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2009, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9.) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2007, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A01510

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 febbraio 2008.

Sostituzione del componente effettivo e supplente della commissione provinciale C.I.G. per l'industria in rappresentanza dell'INPS della provincia di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 13 del 22 settembre 2004, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale CIG, settore industria, relativa alla provincia di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 6 febbraio 2008 del direttore dell'INPS di Ascoli Piceno, con la quale comunica di aver assunto la direzione della medesima dal 21 gennaio 2008 in sostituzione del dott. Chessa Antonio che è cessato dal servizio, nonché la designazione quale nuovo componente supplente in seno alla commissione provinciale CIG, settore industria, della sig.ra Capponi Anna Maria, in sostituzione della dott.ssa De Jacobis Marcella, cessata dal servizio in data 1º gennaio 2008;

Ritenuta la necessità di procedere alle suddette sostituzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuffrida Giuseppe, è nominato membro effettivo della commissione provinciale C.I.G. per l'industria in rappresentanza dell'INPS della provincia di Ascoli Piceno, in sostituzione del dott. Chessa Antonio cessato dal servizio.

Art. 2.

La sig.ra Capponi Anna Maria, è nominata membro supplente della commissione sopra citata in rappresentanza dell'INPS della provincia di Ascoli Piceno, in sostituzione della dott.ssa De Jacobis cessata dal servizio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 12 febbraio 2008

Il direttore regionale: RICCI

08A01461

DECRETO 12 febbraio 2008.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale C.I.G. settore edilizia ed affini della provincia di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la compe-

tenza della costituzione delle commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 14 del 23 settembre 2004 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 6 febbraio 2008 con la quale l'INPS di Ascoli Piceno designa quale nuovo componente supplente in seno alla predetta commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, la sig.ra Capponi Anna Maria, in sostituzione della dott.ssa De Jacobis Marcella, cessata dal servizio in data 1° gennaio 2008;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Capponi Anna Maria è nominata membro supplente della commissione provinciale C.I.G. settore edilizia ed affini della provincia di Ascoli Piceno, in sostituzione della dott.ssa De Jacobis Marcella cessata dal servizio in data 1° gennaio 2008.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 12 febbraio 2008

Il direttore regionale: RICCI

08A01462

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 novembre 2007.

Aggiornamento della «Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli - novembre 2007».

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, emanato ai sensi dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare:

l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;

l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vuinerabilità del sistema nazionale del gas;

l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001 n. 235 con cui è stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il Comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonché di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 contenente criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Vista la Direttiva 2004/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del 26 aprile 2004 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;

Vista la Procedura di emergenza climatica, approvata con decreti del Ministro delle attività produttive del 25 giugno 2004 ed i suoi aggiornamenti approvati con decreti del 12 dicembre 2005 e del 18 dicembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2007 recante disposizioni per la massimizzazione delle importazioni di gas per il periodo invernale 2007-2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 settembre 2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas, da clienti industriali individuati, in funzione del tipo di emergenza;

Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale durante il periodo di punta invernale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;

Considerata la necessità di definire il ruolo, i compiti e le responsabilità delle imprese di gas naturale che gestiscono infrastrutture ed impianti del sistema nazionale del gas naturale e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;

Considerati gli esiti dell'emergenza climatica nei cicli termici invernali 2004/2005 e 2005/2006 che hanno comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;

Considerata l'opportunità di adottare, con modalità in sequenza da determinare secondo le necessità attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di emergenza del sistema del gas naturale;

Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli durante il periodo invernale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti finali con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno;

Ritenuto necessario aggiornare la «Procedura di emergenza climatica» approvata con decreto ministeriale del 18 dicembre 2006, anche al fine di adattarla alle nuove disposizioni di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007 sopra citato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000;

Sentito il parere del Comitato, formulato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2001 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli

1. È approvato l'Aggiornamento della «Procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli - novembre 2007» (nel seguito denominata la Procedura di emergenza climatica), riportata in allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La Procedura di emergenza climatica definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni d'emergenza, nel bilanciamento complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni climatiche sfavorevoli.

3. Per quanto non diversamente specificato nella Procedura di emergenza climatica valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 2.

Ruoli e compiti

I. I soggetti individuati nella Procedura di emergenza climatica hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nella procedura stessa, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, facendo riferimento al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, definita dalla deliberazione 30 maggio 2001 n. 120/01 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nei casi indicati dalla procedura stessa.

2. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di distribuzione di gas naturale e la società Terna Spa, in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale, sono responsabili, ciascuna per quanto di sua competenza, dell'attuazione della Procedura di emergenza climatica e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dalla procedura stessa.

3. Le imprese di trasporto di gas naturale assicurano il bilanciamento fisico della rete di trasporto, rendendo accessibili le capacità di trasporto disponibili per fare fronte alle situazioni di emergenza di cui al presente decreto. Gli utenti del sistema del gas naturale hanno la responsabilità di rendere disponibile nei punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti i volumi di gas necessari in funzione del prelievo ai punti di riconsegna. Le imprese di vendita di gas naturale che riforniscono clienti che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dual-fuel», hanno la responsabilità di assicurare l'applicazione della procedura per l'eventuale riduzione o interruzione della fornitura di gas a tali clienti.

4. Tenuto conto dell'entità e della potenzialità dei consumi di gas naturale, impiegati nel settore termoelettrico, i produttori d'energia elettrica mediante impianti che utilizzano gas naturale forniscono al Comitato ed all'impresa maggiore di trasporto, tramite la società Terna Spa, i dati e le informazioni previsti nella Procedura di emergenza climatica, al fine di permettere, durante le situazioni di emergenza, una gestione razionale e tempestiva delle risorse di gas naturale, secondo le priorità ed i tempi stabiliti nella procedura stessa.

5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, che lo sottopone al Comitato al fine dell'analisi di ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si è sviluppata, del conseguente aggiornamento della Procedura di emergenza climatica e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.

Art. 3.

Responsabilità

1. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio e le imprese di distribuzione di gas naturale, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nella procedura approvata dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto e di stoccaggio, né alle imprese di vendita di gas naturale che rifomiscono clienti che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dual-fuel», alcuna penale o risarcimento né per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, né per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza ditali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilità è attribuita alle stesse imprese di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione di gas naturale per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nella fase d'emergenza.

2. La formulazione della richiesta da parte dell'impresa maggiore di trasporto agli utenti di rendere massime le immissioni di gas in rete agendo sulle rispettive fonti di approvvigionamento, effettuata ai sensi della allegata Procedura di emergenza climatica - qualora non già attivata quale misura preventiva prima dell'inizio del periodo invernale come per l'anno termico 2007- 2008 — comporta quanto previsto al primo capoverso del punto 17 della procedura stessa.

3. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione della Procedura di emergenza climatica, alle imprese di trasporto e alle imprese di stoccaggio di gas naturale, alla società Terna S.p.a. ed al Comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza in condizioni climatiche sfavorevoli, resta ferma la responsabilità civile:

a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative alla massimizzazione delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nella Procedura di emergenza climatica;

b) degli utenti e delle imprese di vendita che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura di interruzione, come previsto nella Procedura di emergenza climatica;

c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, anche attraverso le altre imprese di trasporto o le imprese di distribuzione, al fine della gestione della procedura, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nella Procedura di emergenza climatica;

d) dei titolari degli impianti elettrici individuati come interrompibili, nonché degli impianti industriali «dual-fuel» non compresi negli elenchi di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, per i quali non risulti evasa la richiesta di interruzione;

e) dei clienti finali che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas, di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007, e delle imprese di vendita relativamente agli adempimenti di comunicazione e per quanto responsabili del contenimento dei consumi di gas dei clienti che partecipano con modalità aggregata, per i quali non risulti evasa la richiesta di contenimento dei consumi.

5. Restano ferme le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di controversie, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 4.

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza della Procedura di emergenza climatica, nei casi più gravi, costituisce sufficiente motivo di revoca da parte del Ministero dello sviluppo economico di qualsiasi concessione, autorizzazione, nulla osta comunque denominati, rilasciati alle imprese del sistema del gas ed ai soggetti individuati nella procedura stessa.

2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, nei casi di mancata massimizzazione che risulti prolungata nel tempo o di rilevante entità per il sistema, stabilisce con propria delibera i criteri per eventuali ulteriori corrispettivi sulla quota di capacità di trasporto conferita ai punti di entrata da importazione e non utilizzata da utenti individuati, applicabili nel caso in cui, dai rapporti finali redatti al termine di eventuali emergenze, risulti per gli utenti individuati, previo accertamento da parte del Comitato, che non vi sia stata la richiesta massimizzazione degli approvvigionamenti di gas naturale.

3. In caso di mancata o incompleta massimizzazione delle importazioni, ai quantitativi di gas che dovessero risultare non importati, come determinati sulla base della procedura di calcolo pubblicata dall'impresa maggiore di trasporto, si applica quanto previsto all'art. 1 del decreto ministeriale 30 agosto 2007.

Art. 5.

Situazioni di emergenza diverse da quella climatica

1. In attesa dell'emanazione di disposizioni specifiche, ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora si verifichino altre tipologie di emergenze del sistema del gas naturale diverse da quella climatica, si applica la Procedura di emergenza climatica di cui al presente decreto, secondo specifiche indicazioni fornite dal Comitato.

2. L'impresa maggiore di trasporto è tenuta ad informare con la massima tempestività, ed a tenere aggiornata sulla evoluzione prevista ed effettiva, in qualunque momento dell'anno, la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico su ogni evento di cui venga a conoscenza e che comporti, o possa comportare, significative anomalie nell'ordinaria gestione del sistema italiano del gas naturale per il coinvolgimento della rete di trasporto italiana o dei gasdotti di approvvigionamento dall'estero ad essa connessi.

Art. 6.

Norme transitorie

1. Il termine del 30 ottobre 2007 di cui agli articoli 7, comma 1, ed 8, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007 è prorogato al 15 dicembre 2007 al fine di consentire una completa conoscenza ed attuazione degli adempimenti previsti.

Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, entra in vigore dal giorno della prima pubblicazione.

Roma, 23 novembre 2007

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 269

ALLEGATO

Aggiornamento della procedura di emergenza

per fronteggiare la mancanza di copertura

del fabbisogno di gas naturale

in caso di eventi climatici sfavorevoli

(ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive, ora Ministro dello sviluppo economico, del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001, n. 235)

novembre 2007

DEFINIZIONI

Anno termico di trasporto: periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
Autorità: Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
Cliente finale: consumatore che acquista gas per uso proprio.
Cliente finale soggetto all'obbligo di contenimento effettivo dei consumi di gas: i soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a) e b) del decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 settembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 2007, recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas, da clienti industriali individuati, in funzione del tipo di emergenza;
Comitato: Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, istituito presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235.
Direzione: Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Dispacciamento: attività di gestione coordinata e continuativa di monitoraggio e di bilanciamento dei flussi di gas naturale.
Giorno-gas: periodo di 24 ore consecutive che inizia alle ore 06.00 di ciascun giorno e termina alle ore 06.00 del giorno successivo.
Grado Giorno (GG): complemento a 18°C della media tra le temperature massima e minima rilevate nel giorno in ciascuno dei 18 osservatori meteorologici collegati alle 18 zone climatiche in cui è suddiviso il territorio nazionale. Gradi giorno negativi sono considerati pari a zero. Il grado giorno pesato Italia viene calcolato pesando i gradi giorno di ciascun osservatorio mediante il gradiente termico relativo a ciascuna zona climatica in cui è suddiviso il territorio italiano.
Impresa di stoccaggio: impresa che svolge l'attività di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.
Impresa di trasporto: impresa che svolge l'attività di trasporto di gas naturale.
Impresa maggiore di stoccaggio: alla data di approvazione della presente procedura, corrisponde alla società Stogit Spa.
Impresa maggiore di trasporto: alla data di approvazione della presente procedura, corrisponde alla società Snam Rete Gas Spa.
Inverno: periodo compreso tra il 1° novembre di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.
Inverno globalmente freddo: inverno in cui il valore cumulato dei gradi giorno pesati Italia (GG_{cum}) è pari a quello dell'inverno normale moltiplicato per il coefficiente maggiorativo pari a 1,094. Tale coefficiente rappresenta il rapporto tra (GG_{cum}) (1 su 20) [valore cumulato dei GG pesati Italia che ha una probabilità del superamento del 5%, con riferimento alla serie degli inverni a partire dal 1962 - 1963] ed il valore medio di (GG_{cum}) sul medesimo campione.
Inverno intermedio: inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GG_{cum}) è pari alla media tra quello corrispondente all'inverno normale e quello corrispondente all'inverno globalmente freddo.
Inverno normale: in prima applicazione, fino alla emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, si definisce come inverno in cui il valore cumulato dei GG pesati Italia (GG_{cum}) è pari alla media del medesimo parametro calcolata con riferimento alla serie degli inverni a partire dal 1962 - 1963.
Ministero: Ministero dello sviluppo economico
Procedura di emergenza climatica: procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli.

Produttore di energia elettrica: persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.
Punto di riconsegna: punto fisico della rete di trasporto nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dal trasportatore all'utente e la sua misura.
TERNA: società Terna Spa cui fa capo l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 in tema di unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione.
Utente: utilizzatore della rete di trasporto del gas che acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, nel seguito richiamata come Procedura di emergenza climatica, definisce la sequenza logico-temporale delle azioni da eseguire, e i soggetti responsabili della loro attuazione, in caso di eventi climatici sfavorevoli che comportino carenza di disponibilità di gas naturale rispetto alla domanda nel periodo di punta invernale.
   La Procedura di emergenza climatica, approvata dal Ministero, su proposta del Comitato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto ministeriale 26 settembre 2001, stabilisce le regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza climatica ed i relativi obblighi per la gestione in sicurezza del sistema del gas.

2. La Procedura di emergenza climatica è attivata, secondo i termini e le condizioni di seguito indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilità (inclusa quella in erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi) e quelle relative al fabbisogno di gas - effettuati giornalmente dall'impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di monitoraggio del bilancio gas – evidenzino una situazione di criticità legata ad eventi climatici sfavorevoli non superabile con il ricorso alle procedure in essere per il normale esercizio del bilanciamento fisico.
   Nell'applicazione della Procedura di emergenza climatica il Comitato si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte ad una situazione d'emergenza climatica per mancata copertura del fabbisogno di gas.

3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attività previste nella Procedura di emergenza climatica:
   - le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, la società TERNA, gli utenti, e le imprese di vendita di gas naturale che riforniscono clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali termoelettriche e clienti con impianti "dual-fuel", nonché clienti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, scambiandosi le necessarie informazioni, individuano, in funzione delle rispettive competenze, i numeri telefonici, di fax e gli indirizzi di posta elettronica delle persone responsabili, che devono essere costantemente reperibili da parte dell'impresa maggiore di trasporto per la gestione coordinata delle situazioni di emergenza climatica;
   - le imprese di vendita di gas naturale che riforniscono clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, centrali termoelettriche e clienti con impianti "dual-fuel", nonché clienti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, individuano inoltre i riferimenti di tali clienti finali (numero telefonico e di fax,

indirizzo di posta elettronica) a garanzia del funzionamento della presente Procedura di emergenza climatica.

Tali informazioni sono organizzate in un elenco a cura dell'impresa maggiore di trasporto. Ciascun soggetto coinvolto nella Procedura di emergenza climatica provvede - per quanto di propria competenza - a rendere note e a mantenere costantemente aggiornate le informazioni incluse in tale elenco attraverso apposita applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto. Tali informazioni sono rese disponibili ai soggetti interessati.

4. L'impresa maggiore di trasporto, quale gestore della Procedura di emergenza climatica ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 26 settembre 2001, quando i dati a sua disposizione facciano ritenere probabile il verificarsi di condizioni di emergenza climatica, avvia le azioni in conformità alla suddetta Procedura:
   a) in stretto coordinamento con le altre imprese di trasporto, con le imprese di stoccaggio e con la società TERNA per quanto di rispettiva competenza;
   b) dandone apposita comunicazione al Comitato.

   Durante le fasi di cui alla Procedura di emergenza climatica le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per garantire condizioni di interoperabilità che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza.

5. Ai sensi della Procedura di emergenza climatica, per le forniture ai clienti industriali direttamente allacciati alla rete di trasporto, a centrali termoelettriche ed a clienti con impianti "dual-fuel", nonché ai clienti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, sono stabiliti i seguenti obblighi:
   5.1. le imprese di vendita, preventivamente all'avvio di ciascun anno termico di trasporto e comunque entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente aggiornamento della Procedura stessa, sono tenute a:
      a) informare i propri clienti finali, di cui sopra al presente punto 5, delle problematiche derivanti da una eventuale situazione di emergenza climatica e verificare, con ciascun cliente, la possibilità concreta di far fronte alla mancanza parziale o totale di fornitura di gas naturale riducendo al minimo indispensabile gli eventuali problemi e danni conseguenti;
      b) informare gli stessi clienti finali della possibilità che venga loro richiesta la riduzione o l'interruzione della fornitura di gas in base alla Procedura di emergenza climatica. Il preavviso di riduzione o di interruzione comunicato entro un dato giorno-gas dovrà avere effetto a partire dall'inizio del secondo giorno-gas successivo;
      c) provvedere entro il successivo 30 ottobre, ed entro il 15 dicembre per il solo anno 2007, all'adempimento della comunicazione degli elenchi e delle informazioni, di cui ai commi 1 e 2, articolo 7, del decreto ministeriale 11 settembre 2007 sopra citato, all'impresa maggiore di trasporto, comprensiva delle ulteriori informazioni stabilite dalla stessa impresa maggiore di trasporto secondo le modalità precisate dalla medesima e pubblicate nel proprio sito Internet;
      d) comunicare (***nota 1***), tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto, l'elenco dei propri clienti (inclusi quelli alimentati dalle reti di altre imprese di trasporto) con impianti industriali con alimentazione "dual-fuel" non compresi negli elenchi di cui alla lettera c) e le centrali per la produzione di energia elettrica con alimentazione "dual-fuel", nonché, per ciascuno degli stessi, i relativi tempi di attivazione, comunque inferiori al tempo di preavviso, e le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas degli impianti diversi dalle centrali termoelettriche utilizzando combustibili sostitutivi. La stessa comunicazione va inviata anche all'impresa di trasporto cui il cliente è allacciato, se è diversa dall'impresa maggiore di trasporto.

5.2. le imprese di trasporto e di distribuzione, nel corso di ciascun anno termico di trasporto, hanno il compito di:
   a) trasmettere, nei termini e nelle modalità di cui al punto 5.1, lettera c), all'impresa maggiore di trasporto le comunicazioni ricevute dalle imprese di vendita di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 11 settembre 2007;
   b) rilevare e trasmettere all'impresa maggiore di trasporto secondo le modalità da questa ultima precisate, i prelievi giornalieri di gas da parte dei clienti finali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a), b)* e *c)* del decreto ministeriale 11 settembre 2007.

5.3. l'impresa maggiore di trasporto è tenuta a raccogliere i dati relativi ai punti di riconsegna della propria rete che alimentano totalmente o parzialmente clienti di ciascuna delle modalità di adesione individuate all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nonché i dati trasmessi dalle altre imprese di trasporto e dalle imprese di distribuzione di cui al punto 5.2.

6. Le imprese di stoccaggio hanno l'obbligo di assicurare la massima erogazione, sostenibile dal sistema di stoccaggio, di volumi e di punte in funzione dello svolgersi dell'emergenza.
   A tale fine le imprese di stoccaggio:
   a) durante il periodo della ricostituzione estiva, e durante gli eventuali periodi di iniezione durante la fase di erogazione, mantengono informata settimanalmente la Direzione e l'impresa maggiore di trasporto sull'andamento della stessa e comunicano alla Direzione eventuali anomalie significative riscontrate;
   b) valutano, attraverso il coordinamento dell'impresa maggiore di stoccaggio, gli scenari di simulazione dello svaso e di copertura della punta giornaliera sulla base dei dati, predisposti dall'impresa maggiore di trasporto, sotto l'aspetto della copertura della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all'impresa maggiore di trasporto e fornendo a quest'ultima le informazioni necessarie al fine del calcolo dell'Indicatore di Copertura IC (***nota 5***);
   c) nel periodo dall'1 dicembre al 31 marzo comunicano giornalmente all'impresa maggiore di trasporto il livello di riempimento degli stoccaggi, congiuntamente al grado di producibilità in termini di punta e di volume, compreso il contributo dello stoccaggio strategico;
   d) durante tutto il periodo di emergenza collaborano con l'impresa maggiore di trasporto per assicurare che vengano raggiunti i massimi livelli sostenibili di erogazione dal sistema e dai singoli campi, individuando con l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto l'assetto di rete ottimale e la distribuzione di producibilità ottimale fra i singoli campi. Durante tutto il periodo di emergenza le informazioni relative alla producibilità degli stoccaggi sono date con dettaglio per singolo campo;
   e) durante tutto il periodo di emergenza evidenziano, sulla base dei dati disponibili, in aggregato e per ogni utente, il margine di raggiungimento del limite di utilizzo dello stoccaggio strategico, comunicandolo alla Direzione.

7. La società TERNA assume, per il Comitato e per l'impresa maggiore di trasporto del gas, il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa della Procedura di emergenza climatica. Per lo svolgimento di tale ruolo, la società TERNA si coordina strettamente con i produttori di energia elettrica e con l'impresa maggiore di trasporto.
   A tal fine, i produttori di energia elettrica:
   a) fanno pervenire alla società TERNA :
      - per ciascun mese dell'anno termico di trasporto, entro il giorno 20 del mese precedente, il programma mensile di produzione ed i relativi consumi mensili di gas in ciascuna centrale termoelettrica, sia funzionante solo a gas, sia "dual-fuel", ai fini della successiva

comunicazione da parte della stessa società TERNA dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il giorno 23 seguente;
- per ciascuna settimana dell'anno termico di trasporto, entro il giovedì della settimana precedente, il programma settimanale di produzione e i relativi consumi di gas di ciascuna centrale termoelettrica di cui al punto precedente con dettaglio giornaliero, dal lunedì alla domenica, ai fini della successiva comunicazione da parte della società TERNA dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdì seguente;
- il programma di risparmio gas effettivo da parte delle centrali di produzione elettrica, a fronte di una eventuale sospensione dei limiti ambientali, aggiornato rispetto ai livelli di produzione programmati e alle norme e disposizioni in materia;

b) nel corso di ciascun anno termico di trasporto, gestiscono le scorte di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali "dual-fuel", tenendo anche conto dell'esigenza di massimizzare il loro uso con combustibili sostitutivi del gas. In caso si verifichi una situazione di emergenza, danno evidenza di tali scorte alla società TERNA per ciascuna settimana, dal lunedì alla domenica con dettaglio giornaliero, entro il giovedì della settimana precedente, ai fini della successiva comunicazione da parte della società TERNA dei relativi dati all'impresa maggiore di trasporto entro il venerdì seguente.

8. I risultati di tutte le attività di monitoraggio svolte in applicazione della Procedura di emergenza climatica da altre imprese di trasporto, da imprese di vendita e da imprese di distribuzione, quali quelle preventive e consuntive per la quantificazione del contenimento dei consumi di gas, sono trasmessi all'impresa maggiore di trasporto, secondo le modalità da quest'ultima precisate e pubblicate nel proprio sito Internet, ai fini della gestione complessiva della Procedura stessa.

9. Le comunicazioni tra la Direzione – nella persona del Direttore dell'Ufficio D1 - ed il dispacciamento dell'impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione della Procedura di emergenza climatica sono anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo fax e/o e-mail.
Nell'ambito delle disposizioni previste nella Procedura di emergenza climatica, le comunicazioni destinate al Ministero sono inviate, a mezzo fax e/o posta elettronica, al Direttore generale della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.
La Direzione provvede alla comunicazione all'esterno delle informazioni relative all'applicazione della Procedura di emergenza climatica per il corretto funzionamento del sistema.

PROCEDURA DI EMERGENZA CLIMATICA

Attività sistematica di monitoraggio

1. L'impresa maggiore di trasporto, contestualmente al programma operativo di ciascun mese definito sulla base:
   a) del programma mensile e settimanale fornito dagli utenti e relativo sia al volume giornaliero del gas previsto in immissione presso ciascun punto di entrata della rete nazionale di trasporto (compreso l'immissione dallo stoccaggio), sia al volume giornaliero previsto in riconsegna (***nota 1***);
   b) del programma mensile, fornito dalle imprese di stoccaggio entro il terzultimo giorno del mese precedente e dalle stesse aggiornato settimanalmente, comprendente informazioni dettagliate giornalmente per aree aggregate, elaborate sulla base delle richieste inviate dagli utenti (***nota 1***);

c) del programma mensile e settimanale, fornito dalla società TERNA che acquisisce i dati direttamente dai produttori di energia elettrica, relativo al volume giornaliero di gas consumato previsto per ciascuna centrale termoelettrica, con funzionamento sia a gas che "dual-fuel" (***nota 2***);
d) dell'andamento dell'erogazione da stoccaggio in relazione al bilanciamento del sistema;
e) del prelievo delle reti di distribuzione;
f) della previsione del trasporto di gas sulla rete dai punti di ingresso sino alle aree di prelievo, considerando sia i limiti di trasportabilità del sistema, sia il grado di copertura del fabbisogno di gas in ciascuna area;
g) di quanto verificatosi nel periodo precedente e delle previsioni relative ai consumi dei quattro giorni successivi;
h) del costante coordinamento con i gestori delle reti di trasporto e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto interconnessi con la rete di trasporto nazionale,

effettua il monitoraggio continuo della situazione del sistema del gas naturale al fine di individuare eventuali situazioni di criticità contingenti, intese come quelle che possono avere luogo entro i giorni immediatamente successivi, ovvero in prospettiva nell'arco del periodo invernale, intese come rischio di mancanza di copertura di punta giornaliera in un qualunque momento successivo nell'ambito dello stesso periodo.

Ai fini della valutazione delle possibilità del verificarsi di una emergenza in prospettiva, l'impresa maggiore di trasporto si avvale dell'Indicatore di Copertura IC secondo le modalità riportate nella nota 5 della Procedura di emergenza climatica.

Fase di sorveglianza

2. L'impresa maggiore di trasporto, qualora sulla base dell'attività sistematica di monitoraggio individui, utilizzando l'indicatore di copertura, la possibilità dell'avverarsi di eventuali situazioni di criticità, provvede ad intensificare l'attività di monitoraggio dando avviso alla Direzione dell'attivazione della fase di sorveglianza ed informando le imprese di stoccaggio, la società TERNA, le altre imprese di trasporto e gli utenti.

3. Durante questa fase gli utenti pongono la massima attenzione nella formulazione del programma settimanale di trasporto e stoccaggio al fine di permettere la miglior coerenza con le previsioni climatiche a quattro giorni.

4. La società TERNA si coordina con i produttori di energia elettrica che sono tenuti a comunicargli giornalmente (***nota 2***):
   a) il programma di produzione e i relativi consumi (di gas e di combustibili sostitutivi al gas) di ciascuna centrale termoelettrica, sia funzionante solo a gas che a "dual-fuel", con dettaglio giornaliero, per i successivi 7 giorni;
   b) le effettive potenzialità di riduzione dei consumi di gas nelle stesse centrali, utilizzando combustibili sostitutivi, nei seguenti due casi di funzionamento: i) nel rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per esse stabilito e ii) nell'ipotesi di sospensione temporanea degli stessi limiti, a parità di potenza ed energia elettrica prevista nei programmi di produzione settimanali e mensili di cui al punto a).

   La società TERNA, sulla base di quanto comunicato dai produttori di energia elettrica, comunica all'impresa maggiore di trasporto il programma complessivo di produzione ed i volumi di gas eventualmente risparmiabili in caso di interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti "dual-fuel". Ogni cambiamento del suddetto programma dovrà essere giustificato in base ad oggettive esigenze tecniche. L'impresa maggiore di trasporto comunica i dati di cui sopra alle altre imprese di trasporto relativamente alle centrali termoelettriche allacciate alle rispettive reti.

5. Sulla base della programmazione settimanale più aggiornata, nonché delle prenotazioni giornaliere trasmesse dagli utenti, tenendo informata con continuità la società TERNA, che a sua volta provvede ad informare dell'avvio della fase di sorveglianza i gestori delle centrali elettriche "dual-fuel", l'impresa maggiore di trasporto rielabora la previsione relativa ai quattro giorni successivi sulla base delle più recenti informazioni disponibili relative alle condizioni e ai vincoli del sistema di trasporto, nonché delle previsioni meteorologiche fornite da istituti specializzati.

6. Tenendo conto della previsione sopra indicata, l'impresa maggiore di trasporto definisce, per il periodo in oggetto, il volume di gas stimato necessario in erogazione dal sistema stoccaggi ai fini della copertura del fabbisogno (***nota 1***), dandone comunicazione alle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio verificano e confermano quotidianamente all'impresa maggiore di trasporto la producibilità tecnicamente sostenibile – a livello giornaliero ed orario - della programmazione di cui sopra, rielaborandola e specificandola per singolo campo di stoccaggio (***nota 1***).

7. L'impresa maggiore di trasporto verifica le condizioni di criticità anche in relazione alla possibilità di preservare il volume di gas in stoccaggio tramite la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento e l'adozione di interventi per ridurre i consumi di gas.

8. Qualora, sulla base dei dati in suo possesso e dal valore assunto dall'Indicatore di Copertura ***(nota 5)***, l'impresa maggiore di trasporto constati l'esistenza di una condizione di criticità in prospettiva a carico della copertura del fabbisogno di gas nel periodo invernale, ne dà segnalazione alla Direzione che convoca il Comitato in tempi compatibili con la situazione di criticità segnalata. Il Comitato ne valuta il merito al fine di proporre alla Direzione la dichiarazione dello stato di emergenza del sistema del gas.

9. Qualora l'impresa maggiore di trasporto dovesse constatare una imprevista situazione di criticità imminente (deficit di copertura per il periodo immediatamente successivo), segnalerà lo stato di emergenza informandone la Direzione ed i membri del Comitato. Il Comitato si riunisce nel minor tempo possibile per prendere atto della situazione, proporre alla Direzione la dichiarazione di emergenza e delineare interventi idonei a farvi fronte.
   Nei casi in cui la segnalazione dell'impresa maggiore di trasporto evidenzi la necessità e l'urgenza di interventi immediati ed indifferibili, detta segnalazione è da intendersi sostitutiva della proposta del Comitato.

Dichiarazione dello stato di emergenza e decorrenza del suo periodo

10. La dichiarazione dello stato di emergenza viene effettuata dalla Direzione, a seguito di proposta del Comitato o di segnalazione sostitutiva dell'impresa maggiore di trasporto nei casi precisati al punto 9. Lo stato di emergenza decorre dalle ore 6.00 del giorno successivo alla sua dichiarazione salvo diverse disposizioni della Direzione.
    Durante il periodo di emergenza l'impresa maggiore di trasporto fornisce quotidianamente alla Direzione, all'Autorità, alle altre imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio ed alla società TERNA l'aggiornamento dei dati climatici di previsione e della relativa domanda e offerta di gas nei quattro giorni successivi.

11. Gli utenti mettono a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto e delle imprese di stoccaggio, secondo il calendario da queste ultime definito, le informazioni relative alla programmazione del fabbisogno di gas relativo ai 30 giorni successivi - ipotizzando condizioni

climatiche normali - al fine di individuare il momento in cui vengono ristabilite le condizioni di sicurezza del sistema.

12. L'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle valutazioni effettuate dalle imprese di stoccaggio circa il livello delle proprie disponibilità residue di gas in funzione di tale programmazione, verifica lo stato del sistema globale anche tenendo conto dei benefici derivanti dagli interventi già adottati per far fronte all'evolversi dello stato del sistema.

Possibili misure adottabili per far fronte allo stato di emergenza del sistema del gas naturale.

13. Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza, vengono adottati dall'impresa maggiore di trasporto, sulla base di quanto delineato dal Comitato, interventi idonei a limitare o ad evitare una evoluzione sfavorevole della situazione di criticità imminente o in prospettiva per il sistema, che ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza. Tali interventi, indicati di seguito alle lettere A, B, C e D, insieme ad altri eventualmente ritenuti utili, adottati singolarmente od in combinazione, sono aggiuntivi a quelli eventualmente già introdotti con decreti emanati dal Ministero in applicazione di quanto previsto dall'articolo 28, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000.
Nella situazione di criticità imminente di cui al punto 9, gli interventi previsti alle lettere A) e B) sono immediatamente attuati dall'impresa maggiore di trasporto, dando avviso contestuale alla Direzione ed ai membri del Comitato che si riunisce in tempi compatibili con la gravità della situazione determinatasi per prenderne atto e ratificarne l'attivazione.
La Direzione avvisa la Commissione Europea dell'avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza, ai fini della eventuale adozione di misure di supporto a livello europeo, ai sensi della Direttiva 2004/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del 26 aprile 2004.

A) – Interventi per incrementare la disponibilità di gas in rete

14. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2001, richiede agli utenti, tramite la persona responsabile da essi designata di cui nelle disposizioni generali della Procedura di emergenza climatica, di massimizzare la disponibilità di gas in rete agendo sulle rispettive fonti d'approvvigionamento derivanti dalla produzione nazionale e dalle importazioni. La massimizzazione si intende effettuata con l'utilizzo del 100% delle singole fonti di approvvigionamento, con riferimento alle capacità conferite, da attuarsi entro tre giorni dalla relativa comunicazione. Gli utenti, in presenza di disponibilità di gas ottenibili con l'applicazione dei loro contratti, hanno l'obbligo di realizzare la massimizzazione nei confronti del sistema giungendo fino alla completa utilizzazione della capacità tecnica.

15. Gli utenti comunicano e mantengono costantemente aggiornata la Direzione e l'impresa maggiore di trasporto in merito ai livelli di massimizzazione raggiunti ed ai previsti sviluppi delle massimizzazioni stesse, fornendo ogni indicazione anche di carattere generale in loro possesso per la migliore conoscenza e prevedibilità dello sviluppo degli eventi.

16. Durante la massimizzazione delle disponibilità di gas in rete l'impresa maggiore di trasporto:
    - verifica il grado di massimizzazione complessivo delle singole fonti di approvvigionamento con riferimento alle capacità conferite ed alle capacità tecniche;
    - verifica, in base alle informazioni disponibili, il grado di massimizzazione per singolo utente con riferimento alle capacità conferite,

    dandone evidenza al Comitato.

Qualora l'impresa maggiore di trasporto rilevi presso un punto di entrata da importazione via gasdotto l'immissione da parte di un utente di quantitativi di energia inferiori al 98% della capacità ivi conferita all'utente stesso al netto di eventuali cessioni a terzi, ne dà sollecita segnalazione all'utente, ed in copia alla Direzione. A seguito della suddetta segnalazione, l'utente dovrà comunicare alla Direzione, e per conoscenza all'impresa maggiore di trasporto, le motivazioni del mancato utilizzo della capacità.

A partire dal secondo giorno successivo all'attivazione della massimizzazione e fino alla revoca della stessa (***nota 4***), a tutti gli utenti del sistema di trasporto (ivi inclusi gli utenti provvisti di contratto di stoccaggio, ma esclusi gli utenti che effettuano esclusivamente transito attraverso il territorio nazionale), si applicano i corrispettivi di disequilibrio previsti dal Codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto. A tal fine, in sede di calcolo del termine di disequilibrio giornaliero, per ogni giorno-gas il termine di stoccaggio è assunto pari alla prenotazione formulata dall'utente nel precedente giorno-gas.

17. In relazione a quanto previsto all'articolo 17, comma 6, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorità, la formulazione della richiesta di massimizzare le immissioni in rete, qualora non già attivata come misura preventiva prima dell'inizio del periodo invernale, sospende automaticamente l'applicabilità dei corrispettivi di cui all'articolo 17, comma 5, della medesima deliberazione.

    Durante la massimizzazione delle immissioni in rete, anche se attivata come misura preventiva prima dell'inizio del periodo invernale, viene inoltre sospesa l'applicazione dei corrispettivi di scostamento presso il punto di uscita dalla rete verso gli stoccaggi e dei corrispettivi per superamento della capacità di iniezione negli stoccaggi di cui all'articolo 15, comma 2, della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005, come modificata dall'articolo 14, comma 16, della deliberazione n. 50 del 3 marzo 2006 dell'Autorità.

    Nel caso di disponibilità, nel corso dell'anno termico, di servizi di trasporto per capacità conferibile su base continua, per periodi inferiori all'anno, presso i punti di entrata sulla rete nazionale dei gasdotti interconnessi con l'estero, la sospensione dei corrispettivi di cui all'articolo 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorità è limitata al tempo necessario ad ottenere il conferimento della capacità di trasporto utile.

    Nel caso in cui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, non fosse disponibile capacità di trasporto presso i punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, agli utenti che, con l'obiettivo di saturare la capacità tecnica di importazione, concludano contratti di approvvigionamento ulteriori a quelli per i quali abbiano ottenuto il conferimento di capacità, non saranno applicati alla quota di capacità utilizzata ai fini del suddetto contratto di approvvigionamento i corrispettivi di cui all'articolo 17, comma 5, della deliberazione n. 137 del 17 luglio 2002 dell'Autorità.

B) – Interventi per ridurre i consumi di gas mediante la procedura a carico dei soggetti obbligati al contenimento effettivo su richiesta

18. L'impresa maggiore di trasporto applica le modalità della procedura di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l'obbligo di contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas.

    A tal fine detta impresa maggiore di trasporto:

    a) individua, in collaborazione con le imprese di stoccaggio, il livello di gravità del deficit presente per il sistema del gas nell'immediato decorso degli eventi, od atteso in prospettiva, ed i quantitativi complessivi dei consumi di gas per i quali è richiesta la riduzione;
    b) determina il quantitativo di gas per il quale sussiste l'adesione al contenimento dei consumi di gas sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007;

c) determina i quantitativi medi di gas effettivamente prelevati presso i punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi calcolati come media aritmetica dei prelievi dei trenta giorni precedenti la data di individuazione della necessità di riduzione dei consumi. Vengono esclusi i giorni festivi, le festività nazionali e i giorni oggetto di eventuali riduzioni significative di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007,

e comunica al Comitato i risultati ottenuti onde consentire di determinare la necessità di ricorso alla prima o alla seconda linea di intervento.

A seguito del parere del Comitato e su indicazioni della Direzione, l'impresa maggiore di trasporto comunica a ciascuna impresa di vendita di gas naturale le riduzioni richieste per ciascun punto di riconsegna interessato dal contenimento effettivo dei consumi, ovvero per il complesso dei punti di riconsegna nei casi di cui alla lettera b) del comma 3, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, e il periodo di applicazione.

Nel caso di ricorso alla prima linea di intervento, le riduzioni richieste sono determinate ripartendo i quantitativi complessivi di gas di cui alla lettera a) in proporzione dei quantitativi di gas per i quali sussiste l'adesione al contenimento dei consumi di gas.
Nel caso di ricorso alla seconda linea di intervento, le riduzioni richieste sono determinate ripartendo i quantitativi complessivi di cui alla lettera a) in proporzione dei quantitativi medi effettivamente prelevati, calcolati come indicato alla lettera c), da tutti i clienti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, sia che abbiano aderito al contenimento dei consumi, sia che abbiano rifiutato la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante.
Le riduzioni richieste sono espresse in percentuale dei consumi medi calcolati come indicato alla precedente lettera c).

Sulla base delle comunicazioni dell'impresa maggiore di trasporto, le imprese di vendita comunicano le richieste di riduzione, con preavviso non inferiore a 24 ore, ai soggetti interessati dal contenimento effettivo dei consumi con modalità sia individuale, sia aggregata.
Copia della comunicazione, inviata dalle imprese di vendita di gas naturale ai propri clienti chiamati a partecipare a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas, è trasmessa, entro le 12 ore successive, all'impresa maggiore di trasporto, ai relativi utenti ed all'impresa di trasporto o di distribuzione sulla cui rete è allacciato il cliente finale destinatario della richiesta.

Nelle situazioni di criticità imminente di cui al punto 9, l'individuazione del livello di gravità del deficit, la determinazione dei quantitativi dei consumi di gas per i quali è richiesta la riduzione, il ricorso alla prima o alla seconda linea di intervento per ottenere il contributo necessario a far fronte al deficit individuato e le richieste di contenimento dei consumi sono attuati direttamente dall'impresa maggiore di trasporto dando avviso contestuale alla Direzione ad ai membri del Comitato che si riunisce, in tempi compatibili con la gravità della situazione determinatasi, per presa d'atto e ratifica.

A seguito della verifica a consuntivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, l'impresa maggiore di trasporto esegue gli adempimenti di cui all'articolo 6.2 della deliberazione n. 277 del 31 ottobre 2007 dall'Autorità, emanata ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto.
Nell'eseguire tali adempimenti, e nella determinazione di premi, penali ed incentivi, l'impresa maggiore di trasporto tiene conto che, in caso di attivazione sia della prima che della seconda linea di intervento, gli stessi ricadono, quali responsabili del contenimento dei consumi di gas, sui clienti finali nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, o sulle imprese di vendita per i clienti da queste aggregati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

C) – Interventi per ridurre i consumi di gas dei clienti con impianti "dual-fuel" (interrompibilità tecnica)

19. L'impresa maggiore di trasporto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2001, sulla base delle informazioni e dei dati di prelievo trasmessi dagli utenti, dalle imprese di vendita e dalla società TERNA, ciascuno per quanto di competenza, per i clienti titolari di impianto industriale con alimentazione "dual-fuel" non compresi negli elenchi di cui al punto 5.1, lettera c), delle disposizioni generali e per le centrali per la produzione di energia elettrica con alimentazione "dual-fuel", comunica alle imprese di vendita, ai relativi utenti se diversi dalle società di vendita, alla società Terna ed in copia alle imprese di trasporto sulla cui rete tali clienti e centrali sono allacciati, l'elenco dei clienti finali interessati dall'interruzione della fornitura e la durata prevista dell'interruzione.

20. Le modalità d'intervento sul settore dell'interrompibilità tecnica, sulla base delle valutazioni di cui sopra e delle informazioni ottenute tramite la società TERNA sui dati relativi alla produzione di energia elettrica, seguono il seguente criterio:
    a) nell'ambito dell'elenco degli impianti industriali con alimentazione "dual-fuel" - fornito e aggiornato in tempo reale dagli utenti tramite l'applicazione web dell'impresa maggiore di trasporto (***nota 1***) - gli interventi di interruzione sono avviati sugli impianti di produzione di energia elettrica "dual-fuel" che utilizzano gas (a fronte dei dati comunicati giornalmente dalla società TERNA che, a sua volta, agisce sulla base di un continuo monitoraggio delle situazioni delle singole centrali termolettriche svolto in collaborazione con i gestori degli impianti produttivi al fine del mantenimento del bilanciamento del sistema elettrico) e sugli altri impianti industriali;
    b) sono fatti salvi i limiti ambientali relativi all'uso di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali termoelettriche "dual-fuel" e le esigenze di bilanciamento della rete elettrica di trasmissione indicate dalla società TERNA.

    L'eventuale adozione di criteri diversi da quanto sopra indicato deve essere adeguatamente motivata e giustificata nella relazione redatta a seguito della conclusione del periodo di emergenza di cui al punto 30.

21. L'impresa maggiore di trasporto comunica, con un preavviso non inferiore a 24 ore, tramite fax e posta elettronica, alle imprese di vendita (ed ai relativi utenti se diversi dalle imprese di vendita), ed in copia alle imprese di trasporto sulla cui rete sono indirettamente allacciati i clienti finali oggetto della richiesta di interruzione, di attivare immediatamente la sequenza degli interventi, dagli stessi clienti finali predisposti, per interrompere la fornitura di gas sia ai propri impianti di produzione di energia elettrica "dual-fuel" che utilizzano gas, sia ai propri impianti industriali "dual-fuel" non compresi negli elenchi di cui al punto 5.1 lettera c) delle disposizioni generali. Copia della comunicazione, inviata da ciascuna impresa di vendita ai propri clienti finali, è inviata all'impresa maggiore di trasporto, ai relativi utenti ed in copia alle imprese di trasporto sulla cui rete tali clienti sono allacciati, entro le 12 ore successive, trascorse le quali l'impresa maggiore di trasporto provvede, a garanzia del funzionamento della Procedura di emergenza climatica, ad inviare direttamente una propria comunicazione (per fax e posta elettronica) a tutti i clienti finali inclusi nell'elenco fornito dagli utenti e per conoscenza alla Direzione. Le comunicazioni, inviate dall'impresa maggiore di trasporto ai clienti finali, secondo le modalità indicate, hanno la stessa efficacia formale di quelle inviate dagli utenti.

D) – Ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas e massimizzare l'approvvigionamento dall'estero

22 A seguito della negativa verifica di copertura condotta dall'impresa maggiore di trasporto circa la persistenza di una situazione di emergenza e ratificata dal Comitato, la Direzione propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione di interventi per la riduzione dei consumi su ulteriori componenti della domanda di gas, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la definizione di nuove soglie di temperatura e/o orari per il riscaldamento nel settore civile, effettuato con uso di gas, la richiesta ai Paesi di transito, dai quali proviene il gas importato dall'Italia, di ridurre i loro prelievi al fine di massimizzare i flussi di gas verso l'Italia, e, su indicazioni fornite dalla società TERNA, la massimizzazione dell'uso di centrali termoelettriche che non utilizzano gas al fine di contenere i consumi globali dai gruppi di produzione termoelettrica a gas.

Dichiarazione dello stato di crisi del sistema

23. L'impresa maggiore di trasporto, valutata la persistenza delle situazione di mancanza di copertura della domanda pur a seguito dell'adozione di quanto già introdotto in applicazione dei punti A, B, C e D di cui sopra, ove ne ravvisi la necessità e l'urgenza, comunica immediatamente per via telefonica, seguita da comunicazione via fax e posta elettronica, il rischio di evoluzione del sistema verso uno stato di crisi:
   a) alla Direzione;
   b) all'Autorità;
   c) alla società TERNA, nella persona del responsabile di cui nelle disposizioni generali della Procedura di emergenza climatica che, a sua volta, informa i produttori di energia elettrica che gestiscono centrali termoelettriche che utilizzano gas, nonché, a mezzo di comunicazione via fax o posta elettronica, agli utenti interessati;
   d) alle altre imprese di trasporto;
   e) alle imprese di stoccaggio.

24. Ricevuta tale comunicazione, la Direzione, ove ritenuto opportuno, provvede ad attivare la Struttura permanente per l'emergenza energetica, istituita con decreto ministeriale 14 aprile 1997, e ricostituita per il biennio 2007/2008 con decreto direttoriale 17333 del 18 ottobre 2007, ed informa il Ministro dello sviluppo economico della persistenza della situazione di emergenza e della possibile evoluzione verso uno stato di crisi del sistema, al fine di proporre l'emanazione di disposizioni straordinarie finalizzate ad ottenere riduzioni consistenti dei consumi di gas, quali, ad esempio, la temporanea sospensione dei limiti ambientali relativi all'uso di combustibili sostitutivi al gas nelle centrali termoelettriche "dual-fuel", la massimizzazione delle importazioni e/o la limitazione all'esportazione di energia elettrica ed altri interventi idonei al contenimento dei consumi di gas. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 agosto 2003, n.239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n.290.

25. Nello stesso tempo, la Direzione convoca senza indugio il Comitato, e ove ritenuto opportuno la Struttura permanente per l'emergenza energetica, che verificata la situazione del sistema del gas, prende atto della necessità di dichiarare lo stato di crisi e l'emanazione di disposizioni straordinarie.
    La Direzione avvisa la Commissione Europea dell'avvenuta dichiarazione dello stato di crisi per l'adozione di misure di sostegno a livello comunitario ai sensi della Direttiva 2004/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del 26 aprile 2004.

Il Ministro dello sviluppo economico dichiara lo stato di crisi del sistema del gas e la Direzione si attiva per l'emanazione di misure straordinarie per la sicurezza del sistema del gas e del sistema elettrico dandone informazione al Ministero dell'interno, alle prefetture interessate e, ove ne ricorrano i presupposti, al Dipartimento della Protezione civile.

Riduzione gravità

26 Qualora nel periodo di emergenza, sulla base del confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilità prevista di gas dalle varie fonti d'immissione (stoccaggio compreso), così come indicato dagli utenti e verificato dall'impresa maggiore di trasporto alla luce dei valori di consuntivo nel periodo immediatamente precedente, l'impresa maggiore di trasporto evidenzi un'attenuazione delle condizioni di criticità, il Comitato valuterà la possibilità di sospendere una o più misure adottate.

27. Nel caso di sospensioni di misure proposte dal Comitato, la Direzione, ove lo consideri compatibile con l'evolversi della situazione, fornirà direttamente indicazioni all'impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di stoccaggio su tempi e modalità da adottare e predisporrà i provvedimenti da emanare da parte del Ministro dello sviluppo economico.

Conclusione del periodo di emergenza

28. Il periodo di emergenza giunge a conclusione nel momento in cui venga a cessare, in modo continuativo, il deficit tra previsioni di disponibilità e fabbisogno causato da eventi climatici sfavorevoli. L'impresa maggiore di trasporto, in accordo con le imprese di stoccaggio, valuta la data di possibile rientro in sicurezza del sistema, anche tenuto conto di un margine adeguato, e ne dà comunicazione alla Direzione, ai membri del Comitato, alla società TERNA ed agli utenti. Il Ministero, tenuto conto di tale comunicazione, individua e dichiara la data di cessata emergenza climatica e ne dà informazione sul proprio sito Internet (***nota 3***), anche ai fini della sospensione di disposizioni e misure straordinarie eventualmente adottate ed ancora in essere per far fronte al superamento dell'emergenza stessa.
I corrispettivi di cui al punto 17 sono ripristinati a partire dal terzo giorno dalla data di cessata emergenza salvo diverse disposizioni della Direzione.

29. Il Comitato, conclusa la fase di emergenza, individua gli opportuni interventi al fine di favorire il graduale ripristino delle condizioni di normalità con particolare riguardo ad eventuali periodi di sospensione dei corrispettivi di cui al punto 17 anche ai fini della massimizzazione del processo di ricostituzione degli stoccaggi.

30. Entro tre mesi dalla chiusura dell'emergenza, ciascun soggetto coinvolto nella Procedura di emergenza climatica elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte durante l'emergenza e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia alla Direzione, che lo sottopone al Comitato.
L'impresa maggiore di trasporto indica nel rapporto i livelli di massimizzazione raggiunti per ciascun giorno di attuazione della stessa ed i livelli di riduzione raggiunti in caso di attuazione della riduzione di fornitura ai clienti soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas o di tipo "dual-fuel" prevista dalla Procedura di emergenza climatica, ai fini della adozione, sentiti gli utenti interessati, dei possibili provvedimenti. I livelli di riduzione raggiunti per ciascun giorno di attuazione dell'obbligo di contenimento dei consumi sono messi a disposizione, appena disponibili, dall'impresa maggiore alle altre imprese di trasporto e di distribuzione limitatamente ai dati riguardanti clienti direttamente allacciati alle rispettive reti.

31. Il Comitato, al termine della fase di emergenza, analizza ogni evento attraverso cui essa si è sviluppata (motivazioni, tempi, comportamenti di tutti gli operatori coinvolti), al fine di acquisire eventuali indicazioni di perfezionamento della Procedura di emergenza climatica in termini applicativi e di ricadute contrattuali ed economiche sugli operatori coinvolti.

----

nota 1 – La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con l'impresa maggiore di trasporto previste nella presente Procedura di emergenza climatica è resa disponibile nel sito Internet dell'impresa maggiore di trasporto (attualmente www.snamretegas.it). I programmi settimanali forniti dagli utenti, per quanto relativo alla presente procedura di emergenza climatica, sono storicizzati in un apposito sistema informativo da parte dell'impresa maggiore di trasporto.

nota 2 – La documentazione da utilizzare per le comunicazioni con la società TERNA previste nella presente Procedura di emergenza climatica è resa disponibile nel sito Internet della società TERNA (attualmente www.terna.it).

nota 3 – Attualmente www.sviluppoeconomico.gov.it.

nota 4 – Le penali di disequilibrio rimangono in vigore durante tutto il periodo diemergenza che implicano la massimizzazione delle fonti di approvvigionamento.

nota 5 – L'Indicatore di Copertura (IC) per la valutazione della possibilità che si verifichi un'emergenza in prospettiva del sistema nazionale del gas, espresso in milioni di metri cubi/giorno (Mm^3/g), è rappresentato dall'estremo inferiore delle differenze algebriche tra la curva della disponibilità massima giornaliera e la curva della domanda giornaliera in caso di punta di freddo eccezionale con probabilità di verificarsi una volta ogni 20 anni; tale punto di minima differenza si situa generalmente nella seconda metà del mese di febbraio.
L'evoluzione dell'indicatore è monitorata, inizialmente con cadenza settimanale, a partire dal 1° novembre di ciascun anno termico (in prima applicazione della presente Procedura di emergenza climatica, a partire dalla data della sua approvazione) e fino alla fine del successivo mese di marzo.
Il monitoraggio è effettuato dall'impresa maggiore di trasporto in coordinamento con l'impresa maggiore di stoccaggio; nel corso del periodo invernale, i valori di previsione per gli approvvigionamenti e la domanda sono progressivamente sostituiti con i valori a consuntivo.
Pertanto nel generico giorno g del periodo novembre – marzo, il calcolo dell'indicatore è riferito ai due sottoperiodi:
- dall'1/11 al giorno g-1 (periodo a consuntivo);
- dal giorno g al 31/3 (periodo di previsione).
Ai fini del calcolo, sono adottate le seguenti assunzioni per il periodo di previsione:

- la massima disponibilità giornaliera è ottenuta sommando all'approvvigionamento di base proveniente dalla programmazione fornita dagli utenti ovvero al livello di utilizzo previsto a seguito della massimizzazione delle importazioni, ove prescritta, la disponibilità sostenibile dal sistema degli stoccaggi;
- la domanda è assunta ad un valore intermedio tra l'inverno normale e l'inverno globalmente freddo come indicati nelle DEFINIZIONI di cui nella presente Procedura di emergenza climatica;
- lo svaso progressivo da stoccaggio conseguente dalle due assunzioni sopra menzionate;
- un contributo da svaso della rete pari a 10 Mm^3/g nel giorno di massima richiesta.

L'intervallo di escursione dell'indicatore è suddiviso nei seguenti 4 livelli:

1	Il valore di IC è uguale o superiore a +5 Mm^3/g	Normalità;
2	Il valore di IC è compreso tra +5 e -5 Mm^3/g	Monitoraggio;
3	Il valore di IC è compreso tra -5 e -15 Mm^3/g	Sorveglianza;
4	Il valore di IC è inferiore a -15 Mm^3/g	Intervento.

08A01498

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 31 gennaio 2008.

Abrogazione del decreto 1º giugno 2007, relativo agli oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente le disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alla città di Cuneo;

Visto il proprio decreto del 1º giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2007, avente per oggetto «Oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa»;

Visto il bando di gara pubblicato dall'Italia nella GUUE C 229 del 29 settembre 2007, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione del servizio aereo di linea Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa;

Vista la nota dell'ENAC n. 0070004/DIRGEN/DG dell'8 novembre 2007 con la quale l'ente informa il Ministero dei trasporti che non è pervenuta, entro i termini previsti dal bando, nessuna domanda di partecipazione alla gara sopra citata;

Tutto quanto premesso;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 1º giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2007, avente ad oggetto «Oneri di servizio pubblico sulla rotta Cuneo Levaldigi - Roma Fiumicino e viceversa» è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: BIANCHI

08A01466

DECRETO 31 gennaio 2008.

Abrogazione del decreto 15 novembre 2005, relativo agli oneri di servizio pubblico del collegamento aereo da e per Albenga.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente le disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunità alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativi agli scali nello stesso contemplati;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, alla città di Albenga;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 25 novembre 2005, avente per oggetto «Imposizione ed oneri di servizio pubblico del collegamento aereo da e per Albenga»;

Visto il bando di gara pubblicato dall'Italia sulla GUUE C 84 del 7 aprile 2006, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *d)* del regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio, per la gestione del servizio aereo di linea Albenga-Roma e vv. ed in particolare il punto 8;

Visto il proprio decreto del 6 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2006 con il quale viene definita la data di inizio dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico sul collegamento aereo Albenga-Roma e viceversa e viene affidato il medesimo collegamento al vettore Air One;

Vista la convenzione sottoscritta in data 27 ottobre 2006 dall'ENAC e dalla compagnia aerea Air One per regolamentare l'esercizio del servizio di trasporto aereo sulla rotta onerata Albenga-Roma e viceversa, che prevede all'art. 5 la possibilità per le parti di recedere anticipatamente dalla convenzione, dietro un formale preavviso di sei mesi e solo dopo aver garantito il servizio per almeno 12 mesi consecutivi;

Visto il formale recesso dalla convenzione sopra citata, da parte del vettore Air One in data 12 gennaio 2007;

Vista la nota dell'ENAC n. 0003422/DIRGEN/ETA del 17 gennaio 2007 con la quale l'ente precisa al vettore Air One che il recesso dalla convenzione sottoscritta in data 27 ottobre 2006, sarà possibile solo dopo aver assicurato il servizio per almeno 12 mesi, così come previsto dall'imposizione pubblicata in GUUE C 83/13 del 6 aprile 2006 e dalla stessa convenzione;

Vista la nota n. 0076670/DIRGEN/CEC del 7 dicembre 2007 dell'ENAC che informa il Ministero dei trasporti che dalla data del 28 ottobre 2007 la compagnia Air One non opera più il collegamento onerato Albenga-Roma e viceversa;

Ritenuta la necessità ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1 del regolamento CEE n. 2408/92 di permettere ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico sulla rotta Albenga-Roma e viceversa;

Tutto quanto premesso;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 15 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 25 novembre 2005, avente ad oggetto «Imposizione ed oneri di servizio pubblico del collegamento aereo da e per Albenga» e relativo allegato, è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: BIANCHI

08A01468

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 febbraio 2008.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge del 17 gennaio 2006, n. 233, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;

Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;

Visto il parere del comitato tecnico-scientifico nella seduta del 29 gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000 università, enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonché attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.

Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.

I progetti sono sostenuti finanziariamente da un contributo che non può coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.

Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entità del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti pubblici e/o privati e reti di scuole così, da favorire una più ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei risultati.

Art. 2.

Non sono ammissibili al contributo:

a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;

b) progetti che non indichino con chiarezza le modalità per il raggiungimento degli obiettivi;

c) progetti che non indichino con chiarezza l'entità e la tipologia dei destinatari;

d) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;

e) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;

f) proposte di mero mantenimento delle attività istituzionali;

g) progetti che siano mera reiterazione di proposte già finanziate negli anni precedenti.

Art. 3.

Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:

a) progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o sto-

rico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le università e altre istituzioni italiane e straniere;

b) progetti volti alla promozione della cultura scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado diretti anche a favorire la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca, anche in sinergia anche con i progetti ISS (insegnare le scienze sperimentali), M@T.ABEL (matematica. Apprendimento di base con e-learning) e PLS (progetto lauree scientifiche);

c) progetti comunque coerenti con le finalità della legge.

Art. 4.

I soggetti proponenti indicati nell'art. 1 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto.

Le università e gli enti pubblici e privati che si articolano in più strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ciascuna delle strutture in cui si articolano.

Art. 5.

Criteri di valutazione

Per i progetti che afferiscono all'area d'intervento *b)*, nel caso in cui le proposte siano presentate da reti di scuole o consorzi di scuole delle stesse, sono valutate con priorità quelle che abbiano almeno un impatto regionale.

Sono altresì privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche, che abbiano una valenza di sistema e che possano considerarsi come progetti «pilota» da utilizzare successivamente a livello nazionale.

Sono tenuti in considerazione i progetti realizzati in partenariato internazionale.

Art. 6.

Le richieste del contributo dovranno essere presentate dal legale rappresentate o da un suo delegato entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande finanziamento». Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il servizio consentirà la stampa della domanda (allegato 1), del progetto esecutivo (allegato 2) e del piano finanziario (allegato 3) che fanno parte integrante del presente decreto, che debitamente sottoscritte dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'università e ricerca (MUR) - Direzione generale della ricerca - Ufficio V - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4, legge n. 6/2000 diffusione della cultura scientifica»; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati, in cartaceo, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) progetto esecutivo redatto come da allegato 2;

b) piano finanziario del progetto redatto come da allegato 3;

c) sintesi dell'attività istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;

d) curriculum del responsabile scientifico del progetto;

e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997;

f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte.

Art. 7.

Le istituzioni che ricevano il contributo dovranno inviare, entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione del progetto, la relazione tecnico-scientifica delle attività svolte e dei risultati ottenuti nonché la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.

Le predette relazioni tecnico-scientifiche saranno altresì tenute in considerazione dalla commissione di cui all'art. 8, nel procedimento di valutazione delle proposte in caso di presentazione di una successiva domanda da parte degli enti beneficiari.

Art. 8.

L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati dal comitato tecnico scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso comitato tecnico scientifico.

Roma, 8 febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

Allegato 1
Domanda

Spettabile
MUR – Ministero Università e Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio V
Piazzale Kennedy,20
00144 ROMA

Bando ex art.4 Legge 6/2000

Il sottoscritto………………………..nato a……………..il…………..cod.fisc……………………
Residente in…………………………………legale rappresentante dell'ente…………………..….
con sede……………………………..cod.fisc……………….P.Iva………………….. ai sensi del presente bando, chiede la concessione di un contributo pari ad €…………………per il progetto:
……………………………………………………………………………………………………

A tal fine allega, così come previsto dall'art.4 del presente bando:

a) Progetto esecutivo;
b) Piano finanziario del progetto esecutivo;
c) Sintesi dell'attività istituzionale svolta nell'ultimo biennio;
d) Curriculum responsabile progetto;
e) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97;
f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e firma
(Il legale rappresentante)

Allegato 2
Progetto esecutivo

LEGGE 6/2000 Iniziative per la diffusione della cultura scientifica
Progetti annuali

Ente Proponente[1]……………………………………………………………………
Legale Rappresentante……………………………………………………………………
Natura giuridica……………………………………………………………………
Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica……………………………
via……………………………………………………………………
Città………………**Cap**……**Prov**……**Tel**……………**Fax**……………**E-mail**……………
Codice Fiscale……………………………**P.Iva**……………………………

Numero Conto Tesoreria Provinciale (Obbligatorio solo per gli enti che sono in possesso del conto di tesoreria)[2]……………………………………………………………………
Numero Conto Corrente Bancario……………**Istituto Bancario**……………………
ABI…………………**CAB**……………..

Responsabile progetto[3]:……………………………………………
via……………………………………………………………………
Città………………**Cap**……**Prov**……**Tel**……………**Fax**……………**E-mail**……………

Titolo
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Natura dell'iniziativa[4]
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Area scientifica[5]
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Gruppo di riferimento scientifico[6]
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Impatto territoriale[7]
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Locale ☐ Regionale ☐ Multiregionale ☐

Istituzioni coinvolte nel piano di diffusione[8]
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

[1] Le strutture universitarie possono inviare domanda a firma dei Direttori di dipartimento, di istituto o nel caso di facoltà a firma del Preside.
[2] Gli Enti che sono titolari di contabilità speciale devono indicare esclusivamente il conto di tesoreria
[3] Allegare curriculum
[4] La natura può essere multipla a scelta tra: mostra, seminario, conferenza, convegno, visita, workshop, laboratorio aperto, forum, teleconferenza, dibattito, proiezione, Prodotto multimediale, filmato, tavola rotonda, sito internet, altro
[5] L'area scientifica può essere multipla a scelta tra: Scienze matematiche e informatiche, Scienza fisiche, Scienze chimiche, Scienze della terra, Scienze biologiche, Scienze mediche, Scienze agrarie e veterinarie.
[6] Indicare il gruppo del docente universitario o del ricercatore
[7] Descrivere l'impatto territoriale dell'iniziativa
[8] Indicare di ogni istituzione: nome, città, numero persone coinvolte nel progetto

Mezzi della diffusione previsti e calendario delle attività
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Collegamento con altri progetti
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Descrizione
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Obiettivi
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Risultati attesi
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Destinatari[9]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Impatto dimensionale[10]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
0-1000 ☐ 1001-5000 ☐ oltre ☐

Eventuali altre forme di finanziamento disponibili
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Eventuale capacità di replicabilità dell'iniziativa da parte di altri soggetti[11]
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Bassa ☐ Media ☐ Alta ☐

Costo totale del progetto………………………… **Contributo totale richiesto**…………………………

Termini di realizzazione
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Data e firma
(Legale Rappresentante)

N.B.:
I campi sottolineati sono obbligatori
La scelta dei box è sempre obbligatoria

[9] Descrivere la tipologia dei destinatari (studenti, cittadini, ecc….)
[10] Descrivere l'impatto dimensionale dell'iniziativa (il numero dei fruitori)
[11] Descrivere se l'iniziativa può essere replicata da altri soggetti interessati, indicando quali moduli, strumenti ed altro possono essere utilizzati

Allegato 3
Piano finanziario del progetto esecutivo

Risorse proponente

Voce	Descrizione	Importo
Totale		

Eventuali altri finanziamenti

Provenienza	Voce	Descrizione	Importo
	.Totale		

Contributo MIUR

Voce	Descrizione	Importo
Totale		

Per voce si intende:
- Personale: dipendente, non dipendente, collaborazione
- Strumentazione
- Materiale: beni di consumo (cancelleria, ecc..)
- Consulenze
- Contratti
- Missioni e viaggi

Data e firma
(Legale rappresentante)

08A01469

DECRETO 8 febbraio 2008.

Regole e modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento triennale a favore degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica - Tabella triennale 2009-2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista legge del 17 luglio 2006, n. 233 di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge n. 113/1991 concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, contenente modifiche alla citata legge 28 marzo 1991, n. 113 intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e tecnologica;

Visto in particolare l'art. 1, commi 1, 2, 3, della predetta legge che, per la realizzazione delle suddette finalità prevede il finanziamento triennale per il funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi;

Visto altresì l'art. 3 della medesima legge che determina lo stanziamento annuale da destinare alle iniziative previste dalla legge e, in particolare, la percentuale da riservare al finanziamento della tabella triennale;

Considerato che l'art. 1, comma 1, della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche fisiche e naturali ed alle tecniche derivate;

Considerato che il 31 dicembre 2008 scade la Tabella Triennale degli enti che usufruiscono del contributo per il funzionamento istituita con decreto ministeriale 823/Ric del 3 maggio 2006;

Considerata la necessità e l'opportunità di procedere alla revisione della tabella triennale, per il triennio 2009-2011, con la medesima procedura utilizzata per la sua istituzione, così come previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 6/2000;

Visto l'art. 3 della legge n. 127/1997 contenente norme sulla autocertificazione;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

I consorzi, le fondazioni, gli enti e le strutture scientifiche che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico e che dispongano di esperienze acquisite, di cospicuo patrimonio materiale e immateriale, e che abbiano svolto con carattere di continuità attività in coerenza con le finalità della legge e dei provvedimenti in premessa, possono beneficiare dei contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande finanziamento». Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il servizio consentirà la stampa della domanda (All. 1) e della scheda recante notizie sull'ente (All.2) — che fanno parte integrante del presente decreto — che, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere inviate entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno o con corriere autorizzato, al Ministero dell'università e ricerca (MUR) - Direzione generale della ricerca - Ufficio V - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma, recante sulla busta «inserimento in tabella *ex lege* n. 6/2000»; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Alla domanda devono essere allegati, pena l'esclusione, i seguenti ulteriori documenti:

a) relazione analitica sull'attività del triennio 2006-2008;

b) programma di attività e impegni assunti per il periodo di validità della tabella per il triennio 2009-2011;

c) bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2006, 2007 e 2008;

d) statuto;

e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997.

Tutta la sopraelencata documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante.

Art. 4.

Criteri per l'inserimento in tabella

Il possesso dei requisiti prescritti viene accertato attraverso l'esame degli statuti e atti istitutivi, delle schede allegate alla domanda recante notizie sull'ente e delle relazioni analitiche aggiuntive attestanti l'attività continuativamente svolta. È altresì presa in considerazione la consistenza, la conservazione e valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di programmazione pluriennale, la partecipazione a programmi e progetti nazionali ed internazionali, di didattica e formazione.

Le relazioni, redatte distintamente per ciascun anno, si riferiscono alle attività svolte nel triennio precedente alla costituenda tabella.

L'attività di ricerca, di elaborazione culturale, di valorizzazione e fruizione del patrimonio, l'attività di servizi e quella di promozione culturale devono essere continuative, documentate, pubblicamente fruibili e di rilevante valore scientifico tecnologico.

Viene altresì considerata la disponibilità di una sede idonea, di attrezzature adeguate e di personale qualificato destinato stabilmente ad attività di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico.

La rilevanza del patrimonio e delle collezioni, oltre che alla mera consistenza quantitativa ed all'intrinseco valore scientifico, consegue al grado di integrazione con l'attività svolta.

La presentazione della programmazione pluriennale documenta la capacità operativa dell'ente a breve e medio termine.

I prospetti riepilogativi dei bilanci documentano la capacità di spesa dei soggetti per le attività istituzionali.

Sono valutati prioritariamente:

gli enti, le strutture scientifiche, i consorzi, le fondazioni, le cui attività siano prioritariamente finalizzate agli obiettivi delle legge e che abbiano dimostrato efficacia anche in relazione allo loro ottimale integrazione in rete telematiche e nella creazione anche di centri di servizio;

la costituzione di un sistema organico di musei inteso come aggregazione di strutture scientifiche e museali in grado di favorire, attraverso la loro coordinata integrazione, l'obiettivo della diffusione della cultura scientifica a livello nazionale e locale.

Art. 5.

Modalità di emanazione della tabella

Con decreto ministeriale gli enti sono inseriti in tabella, sentito il Comitato previsto dall'art. 5 della legge n. 6/2000, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, previa istruttoria volta ad accertare, attraverso una valutazione comparativa delle domande, la rilevanza e la qualità delle attività già svolte e la loro efficacia rispetto alle finalità della legge.

Il citato decreto ministeriale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 6.

Validità della tabella

La tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la medesima procedura.

L'erogazione del finanziamento è disposta su base annuale, sentito il predetto Comitato, previa presentazione di relazioni analitiche sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla programmazione dell'anno in corso, corredate dai bilanci e dalla documentazione contabile delle spese sostenute.

Il Servizio per lo Sviluppo ed il Potenziamento dell'Attività di Ricerca effettua il controllo della documentazione e cura l'istruttoria da sottoporre al Comitato ai fini della quantificazione del contributo che, comunque, non può eccedere la somma equivalente al pareggio fra entrate e uscite dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 7.

Divieto di cumulo

Gli enti inseriti in tabella non possono beneficiare, per il periodo del loro inserimento nella tabella stessa, di altri contributi erogati allo stesso titolo dal MUR.

Roma, 8 febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1 - Domanda

Spettabile
MUR – Ministero Università e Ricerca
Direzione Generale della Ricerca
Ufficio V
Piazzale Kennedy,20
00144 ROMA

Il sottoscritto nato a il , cod fisc , Residente in , Legale rappresentante dell'ente con sede , cod fisc.: P.Iva: , ai sensi del presente decreto, chiede di essere iscritto nella tabella della legge 6/2000 per la corrensposione del finanziamento triennale per il funzionamento degli enti che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica.

A tale fine allega, così come previsto dall'art. 3 del presente decreto:

• scheda allegata al presente decreto compilate in ogni parte recanti notizie sull'ente;

• relazione analitica sull'attività del triennio 2006-2008;

• programma di attività ed impegni assunti per il periodo di validità della tabella per il triennio 2009-20011;

• prospetto ripilogativo dei bilanci preventivi e consuntivi degli anni 2006, 2007, 2008;

• Statuto;

• fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97.

Il sottoscritto sotto la sua responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che i contenuti degli allegati corrispondono a verità.

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

ALLEGATO 2 - Scheda riepilogativa

LEGGE 6/2000 Tabellazione Triennale

Ente Proponente ……………………………………………………………………….
Legale Rappresentante ……………………………………………………………….
Eventuali estremi riconoscimento personalità giuridica ………………………………………………………………….

Sede ………………………………………………………………………….
Città: ………………………………………………………………………**Cap:**…………**Tel:**……………………….**Fax:**………….**E-mail:** ………
Codice fiscale ………………………………………………………………………..
Partita IVA ……………………………………………………………………….

Numero Conto Tesoreria Provinciale …………………………………………………………………………
Conto Corrente Bancario ……………………………………………………………….
ABI………… **Banca**…………………..

CAB………. **Numero conto** …………….

Anno Costituzione………………………

Legge Istitutiva
………………………

Atto Costitutivo
………………………

Statuto e relativi provvedimenti di approvazione
………………………

Fini Statutari
………………………

Fini e compiti istituzionali
………………………

Notizie storiche
………………………

Settore di attività
………………………

Attività di ricerca
………………………

Sede

…….--….. Superficie mq: …….. di particolare interesse artistico ……….

Descrizione della sede
………………………

Attività Editoriale

Pubblicazioni monografiche n.: ……. Collane n.: …….

Titolo delle collane
………………………

Periodici n.: ……….

Titolo dei Periodici
………………………

Altre attività

Seminari permanenti……. Gruppi di studio……. Corsi……. Concorsi……. Borse di studio…….

Conferenze……. Convegni……. Mostre……. Altre attività…….

Rapporti con altre strutture scientifiche
………………………

Livello di diffusione: ……. Nazionale ……. Internazionale …….

Tipologia utenza raggiunta
………………………

Patrimonio materiale e immateriale

Video magnetiche …….

Specificare video magnetiche …….

Elettronico digitali …….

Specificare elettronico digitali …….

Attrezzature conservazione patrimonio
………………………

Attrezzature fruizione patrimonio
………………………

Collezioni conservate
………………………

Numero compessivo: ……. di particolare interesse ……. Aperto al pubblico …….

BIBLIOTECA

Patrimonio Librario numero volumi …….

Periodici (in corso e non) numero …….

Video numero …….

Cd-rom numero …….

Altro …….

Apertura al pubblico …….

ARCHIVIO STORICO

Patrimonio Documenti numero Fondi …….

Apertura al pubblico …….

MUSEO

Consistenza patrimonio …….

Tipologia patrimonio …….

Apertura al pubblico …….

GABINETTO SCIENTIFICO

Consistenza patrimonio …….

Tipologia patrimonio …….

Apertura al pubblico …….

ALTRO

Descrizione …….

Apertura al pubblico …….

Connessione in rete con altre strutture …….

Centri di servizio …….

Collaboratori e/o dipendenti …….

Eventuali altre notizie …….

	ANNO 2006		ANNO 2007		ANNO PRESENTAZIONE 2008
ENTRATE	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo
Da Enti Pubblici e Privati					
…..	…..	…..	…..	…..	…..
…..	…..	…..	…..	…..	…..
…..	…..	…..	…..	…..	…..
Rendite Patrimoniali	…..	…..	…..	…..	…..
Attività Istituzionali	…..	…..	…..	…..	…..
Varie	…..	…..	…..	…..	…..
TOTALI	…..	…..	…..	…..	…..
USCITE	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo
Personale dipendente	…..	…..	…..	…..	…..
Personale non dipendente	…..	…..	…..	…..	…..
Attrezzature e strumentazione	…..	…..	…..	…..	…..
Materiali durevoli	…..	…..	…..	…..	…..
Materiali di consumo	…..	…..	…..	…..	…..
Missioni e viaggi	…..	…..	…..	…..	…..
Attività esterne	…..	…..	…..	…..	…..
Locazioni	…..	…..	…..	…..	…..
Spese generali	…..	…..	…..	…..	…..
TOTALI	…..	…..	…..	…..	…..
Mese approvazione bilancio……… - Mese approvazione conto consuntivo…………- Importo Richiesto………………………………					

Data e Firma
(Il Legale Rappresentante)

08A01422

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Napoli 1 e 2 dell'Ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 4470 del 31 gennaio 2008 dell'ufficio provinciale di Napoli, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di quelli di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Napoli 1 e 2, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 del giorno 29 gennaio 2008;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio catastale e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Napoli è da attribuirsi all'avvenuta assemblea del personale richiesta dalle R.S.U.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 146 del 7 febbraio 2008, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare delle circoscrizioni di Napoli 1 e 2, dell'ufficio provinciale di Napoli, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 del 29 gennaio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 7 febbraio 2008

Il direttore regionale: LIBUTTI

08A01459

DECRETO 14 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pescara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

Visto il decreto legislativo del 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio — per l'attivazione delle direzioni regionali — che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1° marzo 2003 poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista l'autorizzazione della corte d'appello di L'Aquila prot. n. 126/41/P/DPS del 16 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 2681 del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;

Visto il decreto del 14 giugno 2007 — del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del

Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia — relativo alla nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota prot. n. 981/A3.2 del 7 gennaio 2008 dell'Agenzia del territorio - Direzione centrale organizzazione e sistemi informatici con la quale viene considera necessaria la chiusura al pubblico, dei servizi di pubblicità immobiliare, nei due giorni anteriori alla data 13 febbraio 2008 di attivazione;

Vista la richiesta prot. n. 588 del 15 gennaio 2008 dell'ufficio provinciale di Pescara;

Verificato che il mancato funzionamento è da attribuirsi alle novità di automazione introdotte e che la conseguente interruzione è da considerarsi evento eccezionale non imputabile a disfunzioni organizzative dell'ufficio di Pescara;

Sentito il Garante del contribuente della regione Abruzzo-L'Aquila, il quale con nota prot. n. 31/08 U.G.C. del 22 gennaio 2008 ha espresso parere favorevole all'emissione del presente provvedimento;

Decreta

la chiusura, per mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Pescara, nei giorni 11 e 12 febbraio 2008, per le motivazioni in premessa.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 14 febbraio 2008

Il direttore regionale: RONCONI

08A01467

DECRETO 14 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della direzione regionale della Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento del Servizio della pubblicità immobiliare di Aosta (ex conservatoria dei RR.II) nel giorno 7 febbraio 2008 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per assemblea sindacale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 11 febbraio 2008, prot. n. 32/2008;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - direzione regionale della Valle d'Aosta in data 7 febbraio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 14 febbraio 2008

Il direttore regionale: TRAPANI

08A01463

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 16 febbraio 2008)**, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008».**

Art. 1.

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»;

b) all'art. 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità,»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;

c) all'art. 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;

d) all'art. 13, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;

e) all'art. 14, comma 3, lettera *d)*, numero 2), le parole: «appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle *B* e *D* allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

1-bis. Il termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 7, 12, 13 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), come modificati dalla presente legge:

«Art. 7. — 1. Presso la Corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero *composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.*».

«Art. 12. — 1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, *con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità*, agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'art. 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.».

«Art. 13. — 1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito *un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori* residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'art. 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. *L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.*».

«Art. 14. — 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnate al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.».

Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2008, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.

2. Gli elettori di cui alla lettera *a)* del comma 1, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera *a)*, compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, presentano apposita domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fanno pervenire la domanda all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo del presente comma, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive domande entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all'estero da almeno tre mesi.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che, ai sensi del presente articolo, hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in un apposito elenco, distinto per circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati.

6. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, possono revocarla mediante espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno revocato la domanda ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la domanda nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di asse-

gnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno revocato la domanda nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 2, primo periodo, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del Comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per le circoscrizioni di Roma, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali delle circoscrizioni indicate al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

10. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai delegati dei sindaci dei comuni interessati. Si intendono per comuni interessati quelli in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della Camera dei deputati di cui alla tabella *A* allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Per i reparti aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano i comuni interessati sono quelli di Trento e di Bolzano. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, che votano per corrispondenza per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'art. 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo art. 19.

11. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, su proposta dell'ufficiale elettorale dei rispettivi comuni. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di tre seggi speciali nei comuni interessati, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti ai delegati dei sindaci dei comuni interessati, sono dai medesimi delegati proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte dei delegati e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.

12. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i delegati dei sindaci dei comuni interessati consegnano ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

13. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;

b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

14. Delle operazioni descritte al comma 13 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 13, lettera *b)*, numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, fino ad esaurimento dei plichi stessi.

15. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:

a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell'urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;

c) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate per la medesima elezione presso l'ufficio elettorale di sezione;

d) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 15. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

17. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), reca:

«10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà).* — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero):

«Art. 19. — 1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'art. 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.».

— Si riporta l'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati):

«Art. 25 *(Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1, 2 e 3, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 14).* — Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 13 maggio 2003 reca: (Regolamento di attuazione della legge. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

Art. 3.

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2008, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 4.

Esonero dalle sottoscrizioni delle liste

1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'art. 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti *nel Parlamento con almeno due componenti*, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 18-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), reca:

«2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'art. 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, (testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica):

«3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'art. 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.».

Art. 5.

Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato dall'art. 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, è posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in deroga a quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

3. Le dimissioni presentate anteriormente al periodo indicato nel comma 2 e non ancora efficaci ed irrevocabili diventano efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

4. I comuni sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1, qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per la votazione.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2, della legge 7 giugno 1991, n. 182, (Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali), reca:

«Art. 2. — 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'art. 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'art. 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.».

— Si riporta il testo degli articoli 53 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 53 *(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, pensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia).* — 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte.».

«Art. 143 *(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso).* — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 141.».

Art. 6.

Commissioni elettorali circondariali

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni elettorali circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti dai procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare comunque il *quorum* funzionale alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'art. 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), reca:

«Art. 23 *(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5 e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12, 13, 14 e 15).* — I membri della Commissione elettorale mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.».

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto*, pari a 3.932.881,10 euro per l'anno 2008*, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1
(Art. 1, comma 1)

TABELLA B
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

del ....
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

RIPARTIZIONE ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

TIMBRO
DELLA
SEZIONE

ALLEGATO 2
(Art. 1, comma 1)

TABELLA D
(v. art. 11, comma 2)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

del ....
(data dell'elezione)

CIRCOSCRIZIONE ESTERO

RIPARTIZIONE ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

TIMBRO DELLA SEZIONE

08A01549

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

17º aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (supplemento ordinario), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (supplemento ordinario), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, n. 127 del 3 giugno 2006, n. 250 del 26 ottobre 2006, n. 19 del 24 gennaio 2007, n. 50 del 27 febbraio 2007 (supplemento ordinario), n. 110 del 14 maggio 2007, n. 145 del 25 giugno 2007, n. 208 del 7 settembre 2007 e n. 295 del 20 dicembre 2007 per i modelli specificati in allegato.

ALLEGATO

N. **CN 264** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma

Tipo: **Pistola**

Denominazione: **Umarex**

Modello: **Beretta PX4 Storm**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: **16** *contenuti nel:* **caricatore**

Lunghezza cannale: **mm 113**

Lunghezza arma: **mm 193**

Funzionamento: **a gas compresso (CO2) semiautomatico**

Tipo della molla: **a valvola**

Nr. di spire totali: **13** *Diametro esterno* **mm 7,8** *Diametro filo* **mm 0,9**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Ferlito Carlo Direttore Generale della ditta Fabbrica d'armi Pietro Beretta S.p.A.**

Note:

N. **CN 265** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Tesro**

Modello: **RS 100 Alluminio**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza cannale: **mm 420 con copricanna mm 640**

Lunghezza arma: **mm 1070**

Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a massa battente**

Nr. di spire totali: **12,5** *Diametro esterno* **mm 9** *Diametro filo* **mm 1,8**

Stato in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Grassi Morreno titolare della ditta GM Competition Arms**

Note:

Note:

al numero CN 130 è inserita la seguente nota: l'arma viene importata anche dalla ditta «G.M. Competition Arms», con sede in Arcola (La Spezia).

Rifiuto di attribuzione del numero di verifica di conformità

Viste le domande con le quali il sig. Rembert Olivier Jean, nato a Thias (Francia) il 26 settembre 1973, residente in Crema (Cremona), via XX Settembre n. 97, ha chiesto la verifica di conformità prevista per le «armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva» di cui al titolo I del regolamento del Ministro dell'interno n. 362 del 9 agosto 2001, per le seguenti armi:

pistola ad aria compressa in bombola serbatoio semiautomatica «Tippmann» mod. A5 cal. 68 (mm 16,7), (canna mm 216), serbatoio 30 colpi;

pistola ad aria compressa in bombola serbatoio semiautomatico «Tippmann» mod. 98 Custom cal. 68 (mm 16,7), (canna mm 216), serbatoio 50 colpi;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, la quale, nella seduta del 23 maggio 2007, ha ritenuto di dover respingere le istanze in argomento poiché, in relazione alle caratteristiche tecniche ed al calibro, emerge che si tratta di armi che possono essere destinate al lancio di pallini idonei a contenere e trasportare altre sostanze o materiali, previsione, questa, non consentita dal dettato del predetto decreto ministeriale;

Vista la comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato la ditta richiedente circa l'intenzione di non accogliere le istanze in argomento;

Tenuto conto delle controdeduzioni all'avviso, ex art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 fatte pervenire dalla ditta interessata;

Visto il parere espresso, in sede di riesame, dalla suddetta Commissione nella seduta del 26 settembre 2007, con il quale ha confermato il respingimento delle istanze, in quanto le ulteriori precisazioni fatte pervenire non hanno apportano alcun ulteriore elemento di valutazione utile;

Ritenuto di doversi uniformare ai citati pareri;

Visto l'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visti gli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del suddetto regolamento n. 362/2001;

Visto il decreto 557/B-50.474/C/2002 del 26 giugno 2002, con cui il Capo della Polizia ha delegato al prefetto dott. Giulio Cazzella, direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale, la firma dei provvedimenti amministrativi concernenti l'attribuzione del numero di verifica di conformità per le armi ad aria o gas compressi, riconosciute con modesta capacità offensiva a norma dell'art. 1 del citato regolamento n. 362 del 9 agosto 2001;

Decreta:

Le istanze di cui alle premesse sono, per i suesposti motivi, respinte.

Vista la domanda con la quale il sig. Ambrosio Leone, nato a Bova Marina (Reggio Calabria) il 28 marzo 1940, residente in Torino, largo Re Umberto n. 102, rappresentante legale della ditta «Paganini S.a.s.», con sede in Torino, corso Regina Margherita n. 19-bis, ha chiesto la verifica di conformità prevista per le «armi ad aria o a gas compressi con modesta capacità offensiva» di cui al titolo I del regolamento del Ministro dell'interno n. 362 del 9 agosto 2001, per la seguente arma:

carabina ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale) «Diana» mod. Panther F 31 T05 Professional cal. mm 4,5 (canna mm 395). L'arma è dotata di un copricanna della lunghezza di mm 200 posizionabile sulla canna a distanze variabili, conferendole una lunghezza complessiva compresa tra un minimo di mm 400 ed un massimo di mm 520;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, la quale, nella seduta del 26 settembre 2007, ha ritenuto di dover respingere l'istanza in argomento poiché, dal certificato delle prove balistiche rilasciato dal Banco nazionale di prova, emerge un esubero dell'energia cinetica espressa dall'arma in relazione alle previsioni del dettato del predetto decreto ministeriale;

Vista la comunicazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale questa Amministrazione ha preventivamente avvisato la ditta richiedente circa l'intenzione di non accogliere le istanze in argomento;

Tenuto conto che la ditta interessata non ha fatto pervenire controdeduzioni all'avviso, ex art. 10-*bis* della legge n. 241/1990;

Ritenuto di doversi uniformare ai citati pareri;

Visto l'art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visti gli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del suddetto regolamento n. 362/2001;

Visto il decreto 557/B-50.474/C/2002 del 26 giugno 2002, con cui il Capo della Polizia ha delegato al prefetto dott. Giulio Cazzella, direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale, la firma dei provvedimenti amministrativi concernenti l'attribuzione del numero di verifica di conformità per le armi ad aria o gas compressi, riconosciute con modesta capacità offensiva a norma dell'art. 1 del citato regolamento n. 362 del 9 agosto 2001;

Decreta:

L'istanza di cui alle premesse è, per i suesposti motivi, respinta.

08A01533

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Indennità di malattia per i lavoratori addetti al trasporto pubblico locale

Si rende noto che sono disponibili sul sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i modelli per la trasmissione dei dati necessari all'istruttoria per l'emanazione del decreto di cui all'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzato alla copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del settore del trasporto pubblico locale in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge n. 311/20004 - Anno di competenza 2007.

08A01465

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di «Interventi di prima fase di sviluppo 2003-2007 dell'aeroporto di Bari-Palese: interventi di ampliamento piazzale sosta aeromobili e interventi di prolungamento pista di volo RWY 07/25 e via di rullaggio T», da realizzarsi nei comuni di Bari e Bitonto, presentato dalla società Aeroporti di Puglia S.p.a. (ex S.E.A.P.), in Bari-Palese.

Con il decreto n. 0000024 del 28 gennaio 2008 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di «Interventi di prima fase di sviluppo 2003-2007 dell'aeroporto di Bari-Palese: interventi di ampliamento piazzale sosta aeromobili e interventi di prolungamento pista di volo RWY 07/25 e via di rullaggio T», da realizzarsi nei comuni di Bari e Bitonto (Bari), presentato dalla società Aeroporti di Puglia S.p.a. (ex S.E.A.P.), con sede in viale Enzo Ferrari - 70057 Bari-Palese.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A01458

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto dell'aeroporto di Brindisi - interventi di prima fase di sviluppo 2003-2007 da realizzarsi in comune di Brindisi, presentato dalla società S.E.A.P. S.p.a. Società esercizio aeroporti di Puglia, in Bari.

Con il decreto n. 0000025 del 28 gennaio 2008 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto dell'aeroporto di Brindisi - interventi di prima fase di sviluppo 2003-2007 da realizzarsi in comune di Brindisi, presentato dalla società S.E.A.P. S.p.a. Società esercizio aeroporti di Puglia, con sede in Bari.

Il testo integrale del ci.tato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

08A01460

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B41», «28E», 1E8», «I26», «M21» e «P06».

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° marzo 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B41», «28E», «1E8», «I26», «M21» e «P06».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.a. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B41», «28E», «1E8», «I26», «M21» e «P06» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B40», «28D», «1D8», «I25», «M20» e «P05».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

08A01464

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-051) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.